

LE TARIFFE DEI SERVIZI IDRICI NELL'ATO VERONESE

Compendio critico
dei principali argomenti
connessi alla determinazione
delle tariffe dell'acqua potabile,
della fognatura e della depurazione delle acque reflue
emersi durante la fase di programmazione
della riorganizzazione della gestione
del servizio idrico integrato
nell'ambito ottimale Veronese

Dott. Ing. Luciano Franchini

Rev. 1

Verona, marzo 2007

LE TARIFFE DEI SERVIZI IDRICI NELL'ATO VERONESE

Compendio critico dei principali argomenti connessi alla determinazione delle tariffe dell'acqua potabile, della fognatura e della depurazione delle acque reflue emersi durante la fase di programmazione della riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale Veronese

INDICE GENERALE

LE TARIFFE DEI SERVIZI IDRICI NELL'ATO VERONESE	1
1. La tariffa del servizio idrico integrato nel vigente contratto di servizio.	2
2. Il percorso di allineamento della tariffa del singolo comune alla tariffa media di ambito.	5
2.1. Lo scenario tariffario attuale.	5
2.2. La tariffa reale media di piano d'ambito.	8
2.3. I meccanismi di allineamento progressivo del prezzo medio di vendita.	10
3. Addizionali tariffarie.	11
3.1. La quota di tariffa per la montagna.	11
3.2. La solidarietà internazionale: possibili percorsi attuativi.	12
3.3. Il "fondo sociale", a sostegno delle situazioni socialmente difficili.	12
4. L'articolazione tariffaria.	12
5. La quota relativa alla fognatura ed alla depurazione.	14
6. La tariffa per gli scarichi industriali in fognatura.	15
7. La verifica dei costi attribuiti alla tariffa media di area gestionale.	17
APPROFONDIMENTI	19
A1. L'evoluzione delle tariffe prima della legge Galli	20
1. Il CIP – Comitato Interministeriale Prezzi	20
2. Le tariffe di fognatura e depurazione	21
3. Il nuovo sistema tariffario previsto dalla legge n. 36 del 1994	22
4. L'articolazione tariffaria nella legge Galli	23
5. Le ulteriori novità in materia di tariffe del D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152	25
6. Il percorso di definizione delle tariffe	27
A2. Relazione della Corte dei Conti 2004. Difficoltà di applicazione delle norme relative alla riorganizzazione dei servizi idrici in Lazio e Toscana (estratto)	28
A3. La disciplina transitoria nell'attesa dell'applicazione del nuovo sistema tariffario di cui al DM 1 agosto 1996.	31
A4. La tariffa (estratto da relazione Assemblea febbraio 2004)	34
APPENDICE NORMATIVA	36
N1. Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45	37
N2. Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46	38
N3. Provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26	40
N4. METODO NORMALIZZATO PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE	43
INDICE DELLE FIGURE	
Figura 1 – Area del Garda - Scostamenti al primo anno di gestione dalla tariffa reale media	7
Figura 2 – Area Veronese - Scostamenti al primo anno di gestione dalla tariffa reale media	7
INDICE DELLE TABELLE	
Tabella 1 - Prezzo medio di vendita Area del Garda - 2006	6
Tabella 2 - Prezzo medio di vendita Area Veronese - 2006	8
Tabella 3 - Andamento della tariffa reale media di piano d'ambito	9
Tabella 4 - Grafico tariffa reale media Area gestionale del Garda	9
Tabella 5 - Grafico tariffa reale media Area gestionale Veronese	10

1. La tariffa del servizio idrico integrato nel vigente contratto di servizio.

La tariffa, le sue articolazioni, e la sua evoluzione nel tempo sono argomenti di particolare rilievo nell'ambito delle procedure di affidamento a regime della gestione del servizio idrico integrato.

La tariffa, infatti, rappresenta l'unico corrispettivo su cui la società di gestione può contare al fine di erogare il servizio idrico integrato secondo gli standard di qualità previsti nel contratto di servizio, realizzando gli investimenti previsti nel piano operativo triennale approvato dall'Assemblea dell'Ambito ottimale, e più, in generale, realizzando tutti gli interventi previsti nel piano d'ambito.

La tariffa è, di fatto, lo strumento con il quale l'Autorità d'ambito è in grado di regolare sia la qualità del servizio idrico integrato, sia il raggiungimento degli obiettivi generali di efficacia, efficienza ed economicità previsti nel piano d'ambito.

L'argomento tariffa, le sue articolazioni, e la sua modulazione nel tempo, è regolamentato espressamente nel vigente contratto di servizio al Capo III – Tariffa del servizio idrico integrato. Il Capo III consta di tre articoli, di cui il primo, l'articolo 28,¹ tratta della tariffa in generale, ed in particolare:

¹ Art. 28. - Tariffa

1. Le tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d'ambito in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni consentite dalla legge.

2. Le tariffe vengono determinate applicando il "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" emanato con D.M. LL.PP. 1 agosto 1996, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni del metodo e della legislazione vigente.

3. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato affidato al Gestore, come definito dal presente atto, ed è riscossa dal Gestore stesso, ai sensi dell'Art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

4. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, riconosce che le diverse tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d'ambito ai sensi di legge, e che nel loro complesso determinano una tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni del capitale investito consentite dalla normativa vigente.

5. Il Gestore prende atto, altresì, che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato, e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi di cui all'art. 14 ed all'art. 30 del presente atto.

6. Viene, altresì, dato atto che:

a) la tariffa reale media al primo anno di gestione sono stabilite, al netto di IVA, nel modo seguente:

Tariffa reale media:	1,00715 €/m ³	(Area Veronese)
	1,00530 €/m ³	(Area del Garda)

b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K e al tasso programmato di inflazione.

Il limite K è riportato nelle tabelle seguenti:

Area Veronese:

Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
K (%)	1,87	1,33	3,35	3,46	2,88	3,31	2,91	2,77	3,2	3,25

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K (%)	1,62	2,78	1,92	1,82	1,18	1,37	0,49	-0,04	-0,73	-0,79

Anno	2026	2027	2028	2029	2030
K (%)	-1,15	-2,60	-3,19	-3,52	-4,42

Area del Garda:

Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
K (%)	-0,01	3,54	3,20	3,10	3,60	2,45	3,88	4,54	4,09	3,16

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K (%)	2,18	2,48	1,03	1,35	1,17	0,52	-0,59	0,20	0,24	-1,19

Anno	2026	2027	2028	2029	2030
K (%)	-1,92	-2,12	-2,54	-2,43	-3,16

- a) del fatto che le tariffe sono determinate in applicazione del DM 1 agosto 1996, meglio noto come "Metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe";
- b) della potestà, posta in capo all'Autorità d'ambito, di procedere alla determinazione delle tariffe, alla loro variazione, alla loro articolazione, alla loro modulazione nel tempo;
- c) che la tariffa e le sue articolazioni costituiscono l'unico e totale corrispettivo che il gestore è legittimato a richiedere agli utenti;
- d) che l'articolazione tariffaria, originariamente prevista all'interno del contratto di servizio, verrà definita in un secondo momento, dall'Assemblea dell'Autorità d'ambito²;
- e) che la variazione delle tariffe è già fissata in partenza, e si determina mediante l'applicazione del coefficiente k;
- f) che l'Autorità d'ambito può rimodulare la tariffa ogni qual volta ritiene necessario.

L'articolo 29³ tratta della modulazione della tariffa nel tempo, o, meglio, dell'allineamento progressivo delle tariffe, in modo da assicurare, al termine del periodo transitorio di allineamento, fissato in sei anni, il raggiungimento di una tariffa unica per tutta l'area gestionale affidata alla società di gestione.

Per la concreta applicazione del disposto in parola, il Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche ha emanato una raccomandazione, contenente la metodologia di calcolo dei singoli percorsi di allineamento, che vanno applicati ad ogni singolo schema tariffario previgente all'affidamento a regime.

In sintesi, il criterio di calcolo prevede il progressivo recupero dello scostamento della i-esima tariffa dalla tariffa media di piano d'ambito, da effettuarsi in più anni, da tre a sei. L'Assemblea dell'AATO Veronese, con l'approvazione della convenzione di gestione, ha fin da subito optato in via generale per la scelta del periodo più lungo, pari a sei anni, consapevole del fatto che, durante questo periodo di allineamento

c) l'articolazione tariffaria per gli usi acquedottistici verrà stabilita con apposito provvedimento dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito, che sin d'ora le parti si impegnano a considerare come atto aggiuntivo del presente contratto;

d) la tariffa di fognatura e depurazione è applicata sul 100% del volume erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze prive di dispositivo di misurazione.

e) per gli anni successivi al primo, le quote variabili dell'articolazione tariffaria sono modificate con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella di cui al punto b).

7. In caso di cessione di acqua tra ambiti territoriali ottimali diversi, la tariffa viene determinata in accordo con le vigenti normative, in base ai costi sostenuti per l'erogazione del servizio, sentite le competenti Autorità e previa autorizzazione delle stesse, salva la validità di accordi e disposizioni vigenti, nonché secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

8. L'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di rimodulare, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3 del presente articolo, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'affidamento, o ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l'articolazione tariffaria qualora nuovi dati e informazioni si rendessero disponibili e utili a una definizione migliore della stessa. Il Gestore dichiara, fin d'ora, di accettare l'eventuale rimodulazione.

² Vedi anche, in proposito, le deliberazioni n. 1 e n. 2 del 2006, con le quali l'Assemblea dell'Autorità d'ambito ha disposto l'affidamento a regime della gestione su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale.

³ Art. 29. - Modulazione della tariffa nel periodo transitorio di avviamento.

1. Alle gestioni effettivamente prese in carico si applicherà il nuovo sistema tariffario in modo da assicurare, al termine del periodo transitorio di sei anni, una tariffa unica per tutta l'area gestionale interessata.

2. Nel periodo transitorio si procederà ad aumenti graduali delle tariffe inferiori a quelle di piano e, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la copertura dei costi di piano, a progressive diminuzioni delle tariffe superiori a quelle di piano.

3. Qualora, per effetto degli allineamenti tariffari, il Gestore non riuscisse a mantenere l'equilibrio di bilancio, gli eventuali maggiori costi verranno mantenuti a carico dei singoli Enti Locali, fino al riequilibrio di bilancio, e comunque non oltre la durata del periodo di allineamento.

progressivo, qualora la società di gestione non fosse riuscita a mantenere in equilibrio il bilancio, gli eventuali maggiori costi sarebbero stati mantenuti a carico dei singoli Enti Locali, fino al riequilibrio di bilancio e fino al termine del periodo di allineamento. Per quegli schemi tariffari, peraltro, che non si scostassero in misura particolarmente significativa dalla tariffa media di ambito, si ritiene opportuno ridurre il periodo di allineamento a tre anni.

Il Capo III si completa, infine, con l'articolo 30 che dispone in merito ai meccanismi ed alle modalità di revisione periodica della tariffa. Si rende necessario, infatti, per la completa applicazione della metodologia tariffaria di cui al DM 1 agosto 1996, garantire la possibilità di effettuare una revisione periodica della tariffa, a carattere almeno triennale, per adeguare la tariffa realmente applicata alle effettive esigenze, ed agli effettivi costi sostenuti dal gestore, e, comunque, per recepire compiutamente eventuali penalità contrattuali e per le altre evenienze elencate nel proseguo dell'articolo 30.⁴

⁴ Art. 30. - Revisione tariffaria

1. L'attuale metodo tariffario, di cui al DM 1 agosto 1996, prevede la possibilità di procedere alla revisione triennale del piano tariffario per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di procedere al recepimento delle eventuali modificazioni che il Legislatore nazionale potrebbe apportare al Metodo normalizzato, impegnandosi reciprocamente, fin d'ora, ad applicare tutte le eventuali nuove disposizioni.

30.1. - Obiettivi di qualità

1. L'Autorità d'ambito, di norma entro il 30 agosto del quarto anno di gestione e così ogni tre anni successivi, verificherà il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti in sede di approvazione del POT del triennio precedente, nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi.
2. In particolare l'Autorità d'ambito accerterà eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dagli atti contrattuali, e:
 - a) In caso di raggiungimento degli obiettivi di qualità, allorché il Gestore abbia sostenuto il 100% dell'investimento previsto dal Piano, non si darà luogo a penalità né a variazioni degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito per il periodo successivo.
 - b) Allo stesso modo si procederà in caso di realizzazione degli interventi previsti, allorché però il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento maggiore di quello previsto dal Piano. In tal caso il Gestore non potrà accampare alcuna pretesa.
 - c) In caso di raggiungimento degli obiettivi di qualità, qualora il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento minore di quello previsto nel Piano, non si darà luogo a penalità; tuttavia, l'Autorità d'ambito apporterà una variazione alle tariffe del triennio successivo, sulla base dell'effettivo capitale investito.
 - d) In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, si procederà, comunque, ad applicare le penalità contrattuali. Resta inteso che anche in tal caso l'Autorità d'ambito apporterà una variazione alle tariffe del triennio successivo, sulla base dell'effettivo capitale investito.

30.2. - Scostamenti del volume erogato

1. Entro il 31 marzo del quarto anno, e così ogni tre anni successivi, il Gestore ha facoltà di chiedere una variazione tariffaria in aumento qualora il ricavo complessivo in ragione del volume medio annuo erogato nel triennio precedente risulti inferiore a quello previsto nei documenti di programma per oltre il 0,5%. In questo caso, si opera un incremento tariffario pari alla variazione percentuale negativa del volume erogato, come sopra definito, ma soltanto per la parte superiore al 0,5%.
2. All'Autorità d'ambito è riconosciuto il diritto, qualora il volume medio annuo erogato nel triennio precedente sia risultato superiore al valore previsto dal piano d'ambito, di ridurre le tariffe, con le medesime modalità di cui al comma precedente.
3. L'incremento tariffario viene operato dall'Autorità d'ambito sulle tariffe del triennio successivo, tenendo conto dei limiti imposti dal Metodo normalizzato ed in modo che risulti ridotta la variabilità annuale delle tariffe. In ogni caso, fin dal primo anno di gestione, se il ricavo complessivo annuale si discosta per oltre il 2% rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito per il medesimo periodo, la revisione potrà essere effettuata annualmente.

30.3. - Articolazione tariffaria

1. Entro il 30 ottobre del quarto anno di gestione e così ogni tre anni successivi, l'Autorità d'ambito procede alla verifica della articolazione tariffaria, calcolando la tariffa media ponderata che è risultata, per ogni anno, dalle erogazioni per le diverse classi di tariffa. Può, quindi, essere definita una diversa determinazione delle classi di tariffa e dei relativi scaglioni di consumo, in modo da prevedere, per il successivo triennio, una tariffa media ponderata uguale a quella contrattualmente stabilita per il primo

Le tariffe sono approvate dall'Assemblea d'ambito, a maggioranza qualificata,⁵ su proposta del CdA dell'Autorità d'ambito. L'impianto del contratto di servizio prevede, inoltre, che le tariffe siano approvate contestualmente con il piano operativo triennale, che le due società di gestione a regime sono tenute a presentare, a carattere annuale, all'Autorità d'ambito.

2. Il percorso di allineamento della tariffa del singolo comune alla tariffa media di ambito.

L'applicazione del metodo tariffario ministeriale⁶ comporta anche per l'AATO Veronese l'individuazione di una tariffa media d'ambito significativamente più elevata rispetto allo scenario tariffario previgente all'affidamento a regime.

Ciò si traduce in ampie e diversificate variazioni in aumento delle tariffe applicate dai gestori preesistenti, dovute in parte alla diversità morfologica ed in parte alla mancata applicazione di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici.

E' pertanto necessario applicare, almeno in via transitoria, meccanismi di modulazione tariffaria al fine di contenere gli incrementi annui per l'utenza domestica, posticipando di alcune annualità il raggiungimento dell'obiettivo della tariffa unica di ambito.

2.1. Lo scenario tariffario attuale.

Lo scenario delle tariffe applicate nell'anno 2006⁷ è riportato integralmente nelle tabelle allegate.

Le tariffe variano notevolmente all'interno del territorio dell'ATO.

anno, adeguata secondo la regola descritta nei commi precedenti, con la necessaria compensazione, in più o in meno, del ricavo previsto, in modo che nel triennio successivo alla revisione siano conguagliate le somme percepite in eccedenza o non percepite dal gestore.

2. Nel caso in cui per effetto della articolazione tariffaria la differenza tra il ricavo realizzato e quello previsto in un anno sia superiore al 2%, l'operazione di rettifica di cui al comma precedente viene effettuata annualmente, a richiesta di una parte.

30.4. - Altre disposizioni

1. Ad ulteriore chiarimento, si dà atto che:

a) Entro il 30 agosto del quarto anno, e così ogni tre anni successivi, si procederà a revisione tariffaria solo nel caso in cui, sulla base delle informazioni fornite dal Gestore, il ricavo complessivo del triennio oggetto della revisione si discosti per oltre 0,5% rispetto a quanto previsto nel Piano di Ambito per il medesimo periodo. Alle somme maturate annualmente verranno aggiunti gli interessi sulla base del tasso Euribor a un anno.

b) Non si procederà a revisione tariffaria per variazioni dell'articolazione tariffaria di cui al corrispondente articolo.

c) L'Autorità d'ambito si riserva la possibilità di apportare, in sede di revisione triennale, variazioni al modello gestionale.

d) Entro il 30 ottobre del quarto anno, e così ogni tre anni successivi, l'Autorità d'ambito potrà procedere alla revisione tariffaria in base alla verifica dei costi sostenuti per l'acquisto di acqua da terzi e dei ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori.

2. Oltre alle suddette ipotesi di revisione triennale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità d'ambito determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicazione dall'anno successivo.

⁵ Articolo 8, comma 2, lettera j) dello statuto consortile dell'AATO Veronese; per il quorum richiesto si applica l'articolo 5, comma 9, della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, che prevede il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia come numero che come rappresentanza.

⁶ Ministero LL.PP. - Decreto 1 agosto 1996: "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".

⁷ Le tariffe di fognatura e depurazione sono già state considerate con l'incremento del 20% disposto dall'Autorità d'Ambito con proprie deliberazioni n. 6 del 26 giugno 2003, n. 1 del 8 marzo 2004, n. 1 del 14 marzo 2005 e n. 4 del 22 maggio 2006.

Per quanto riguarda le tariffe di acquedotto, la variazione è presente sia come articolazione per fascia di consumo, sia come valore tariffario all'interno della medesima fascia. Considerando un consumo rappresentativo uguale per tutti i gestori (calcolato, in accordo con le raccomandazioni del COVIRI pari a 260 l/ab/giorno) i prezzi medi di vendita dell'acqua potabile variano come segue:

- Area del Garda: escludendo le gestioni in concessione a terzi di Affi e Torri del Benaco, da un minimo di 0,57476 €/m³ (Peschiera del Garda) ad un massimo di 0,92399 €/m³ (Costermano), con una variazione massima, quindi, del 95% (circa due volte);
- Area Veronese: da un minimo di 0,56126 €/m³ (San Giovanni Lupatoto) ad un massimo di 1,52044 €/m³ (Lessinia), con una variazione massima, quindi, del 170% (quasi tre volte);

Le tariffe di fognatura e depurazione variano come segue:

- fognatura: da un minimo di 0,06182 €/m³ ad un massimo di 0,41107 €/m³;
- depurazione: da un minimo di 0,24730 €/m³ ad un massimo di 0,47310 €/m³;

Nel complesso le tariffe del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO Veronese variano da un minimo di 0,56126 €/m³ ad un massimo di 1,52044 €/m³.

Nella tabella che segue sono riportati i prezzi medi di vendita previgenti all'affidamento a regime delle gestioni, ed in vigore a tutto l'anno 2006.

LIVELLO DI CONSUMO RAPPRESENTATIVO* $V_{\text{tof. erogato}} / \text{Utenze}_{\text{tof}}$ [mc] 260	
* calcolato in base ai dati 2002 di Pianod'Ambito	
TARIFFA DI PIANO D'AMBITO AL PRIMO ANNO DI GESTIONE	
€ 1,00530	
COMUNI	PREZZO ANNO 0* (2006) <small>*calcolato in base alle tariffe dell'anno 2002 (+ 20% PIANO STRALCIO)</small>
AFFI	€ 1,12090
BARDOLINO	€ 0,65001
BRENTINO BELLUNO	€ 0,87702
BRENZONE	€ 0,76683
CAPRINO VERONESE	€ 0,77376
CASTELNUOVO DEL GARDA	€ 0,64685
CAVAION VERONESE	€ 0,74767
COSTERMANO	€ 0,92399
DOLCE'	€ 0,58502
FERRARA DI MONTE BALDO	€ 0,89621
GARDA	€ 0,74211
LAZISE	€ 0,73986
MALCESINE	€ 0,59503
PASTRENGO	€ 0,68959
PESCHIERA DEL GARDA	€ 0,57476
RIVOLI VERONESE	€ 0,68038
SAN ZENO DI MONTAGNA	€ 0,82200
SAN'AMBROGIO DI V. LLA	€ 0,85139
TORRI DEL BENACO	€ 1,03199
VALEGGIO SUL MINCIO	€ 0,73068

Tabella 1 - Prezzo medio di vendita Area del Garda - 2006

TARIFE ANNO 2006 - AREA GARDA




Figura 1 – Area del Garda - Scostamenti al primo anno di gestione dalla tariffa reale media

TARIFE ANNO 2006 - AREA VERONESE




Figura 2 – Area Veronese - Scostamenti al primo anno di gestione dalla tariffa reale media

LIVELLO DI CONSUMO RAPPRESENTATIVO* $V_{tot. erogato} / Utenze_{tot}$ [mc] 260	
* calcolato in base ai dati 2002 di Pianod'Ambito	
TARIFFA DI PIANO D'AMBITO AL PRIMO ANNO DI GESTIONE	
€ 1,00715	
ENTE GESTORE DEL S.I.I.	PREZZO ANNO 0* (2006) <small>*calcolato in base alle tariffe dell'anno 2002 (* 20% PIANO STRALCIO)</small>
AGSM (Verona)	€ 0,70527
CISIAG (Albaredo)	€ 0,84651
CISI (Erbè)	€ 0,68276
CAMVO (Bovolone)	€ 0,86301
LESSINIA (Bosco Chiesanuova)	€ 1,52044
BADIA CALAVENA	€ 0,80209
BUSSOLENGO	€ 0,59669
BUTTAPIETRA	€ 0,60177
CALDIERO	€ 0,81905
CASTEL D'AZZANO	€ 0,66976
CAZZANO DI TRAMIGNA	€ 0,66107
COLOGNOLA AI COLLI	€ 0,81772
FUMANE	€ 1,00179
GREZZANA	€ 1,00433
ILLASI	€ 0,73819
ISOLA DELLA SCALA	€ 0,68154
LAVAGNO	€ 0,87013
MARANO DI VALPOLICELLA	€ 1,02925
MEZZANE DI SOTTO	€ 0,93671
MONTECCHIA DI CROSARA	€ 0,69675
MONTEFORTE D'ALPONE	€ 0,63296
NEGRAR	€ 1,08601
PESCANTINA	€ 0,77975
RONCA'	€ 0,72767
SAN BONIFACIO	€ 0,59709
SAN GIOVANNI ILARIONE	€ 0,76360
SAN GIOVANNI LUPATOTO	€ 0,56126
SAN MARTINO BUON ALBERGO	€ 0,60449
SAN PIETRO IN CARIANO	€ 0,65425
SELVA DI PROGNO	€ 1,13013
SOAVE	€ 0,69056
SONA - SOMMACAMPAGNA	€ 0,69489
TREGNAGO	€ 0,69298
VESTENANOVA	€ 0,96864
VILLABARTOLOMEA**	€ 0,40057
VILLAFRANCA DI VERONA	€ 0,68275
ZEVIO	€ 0,60737
**solo tariffa fognatura e depurazione	

Tabella 2 - Prezzo medio di vendita Area Veronese - 2006

I valori riportati nelle tabelle devono, comunque, essere ritenuti indicativi, in quanto sono stati calcolati ipotizzando un consumo medio pro-capite standard medio di ambito. Ciò può comportare scostamenti dei valori calcolati rispetto a quelli effettivamente rilevabili nei singoli comuni.

2.2. La tariffa reale media di piano d'ambito.

Dal piano degli Interventi e dal modello organizzativo gestionale deriva la "tariffa reale media" (TRM), definita in base ai costi operativi, agli ammortamenti, alla remunerazione del capitale investito netto per la realizzazione degli investimenti programmati.

Il piano d'ambito, approvato dall'Assemblea dell'AATO Veronese nel mese di luglio 2005, definisce due aree gestionali, caratterizzate ognuna da una indipendente

tariffa reale media, i cui valori sono riportati nella tabella che segue. I grafici, invece, descrivono l'andamento della tariffa reale media lungo tutto il periodo di durata del piano d'ambito, fissato in venticinque anni.

ANNO	AREA VERONESE €/m ³	AREA GARDA €/m ³
1	1,00715	1,00530
2	1,02058	1,04087
3	1,05481	1,07415
4	1,09134	1,10743
5	1,12273	1,14726
6	1,15994	1,17533
7	1,19367	1,22090
8	1,22670	1,27627
9	1,26594	1,32853
10	1,30703	1,37053
11	1,32827	1,40035
12	1,36519	1,43504
13	1,39138	1,44976

ANNO	AREA VERONESE €/m ³	AREA GARDA €/m ³
14	1,41667	1,46928
15	1,43334	1,48646
16	1,45304	1,49421
17	1,46014	1,48537
18	1,45952	1,48833
19	1,44889	1,49188
20	1,43749	1,47405
21	1,42092	1,44578
22	1,38405	1,41508
23	1,33987	1,37909
24	1,29268	1,34552
25	1,23556	1,30295

Tabella 3 - Andamento della tariffa reale media di piano d'ambito




Tabella 4 - Grafico tariffa reale media Area gestionale del Garda




Tabella 5 - Grafico tariffa reale media Area gestionale Veronese

La Tariffa reale media, in realtà, non rappresenta una tariffa, ma, piuttosto, un prezzo medio di vendita "omnicomprensivo".

La TRM, infatti, viene calcolata dividendo il fatturato totale previsto, necessario per pareggiare tutti i costi evidenziati nel piano d'ambito, per il volume complessivo di acqua che verrà venduta all'utenza, senza peraltro distinguere tra diverse tipologie di consumo.

E' peraltro un valido indicatore economico dell'andamento delle risorse necessarie per garantire l'erogazione del servizio idrico integrato nel tempo.

2.3. I meccanismi di allineamento progressivo del prezzo medio di vendita.

L'allineamento progressivo comporta, dapprima, la valutazione dello scostamento del prezzo medio di vendita previgente dalla tariffa reale media del piano d'ambito della singola area gestionale interessata.

Possono verificarsi tre scenari diversi, con tre ipotesi di risposta diverse:

a) il prezzo medio di vendita previgente è molto al di sotto della tariffa media del piano d'ambito (scostamento superiore al 20%): si applica un recupero progressivo, distribuito nell'arco di sei anni, così ripartito:

1. anno 1: 20% dello scostamento;
2. anno 2: 30% dello scostamento;
3. anno 3: 15% dello scostamento;
4. anno 4: 15% dello scostamento;
5. anno 5: 10% dello scostamento;
6. anno 6: 10% dello scostamento;

b) il prezzo medio di vendita previgente, seppur al di sotto della nuova tariffa media di piano, non si discosta di molto (scostamento inferiore al 20%) si applica un recupero progressivo, distribuito nell'arco di tre anni, così ripartito:

1. anno 1: 20% dello scostamento;
2. anno 2: 30% dello scostamento;

3. anno 3: 50% dello scostamento;

- c) il prezzo medio di vendita previgente è superiore alla nuova tariffa media di piano d'ambito: si può immaginare uno scenario in cui immediatamente si riducono i prezzi medi di vendita alla tariffa media di ambito, o, in subordine, si può ipotizzare un percorso di discesa distribuito nell'arco dei sei anni di transizione.

Applicando il percorso di allineamento tariffario è peraltro evidente che ci si espone al rischio di non riuscire a mantenere in equilibrio il bilancio delle società di gestione.

Stime⁸ già effettuate, sulle quali sono in corso ulteriori validazioni, indicano scostamenti complessivi anche dell'ordine del 25% rispetto al fatturato previsto dal piano d'ambito al primo anno. Evidentemente tali scostamenti assumono un'importanza molto elevata, e, quindi, è concreto che si possa rendere necessario applicare quanto già previsto dal contratto di servizio in merito di mantenimento di parte dei costi in carico agli Enti Locali.

3. Addizionali tariffarie.

Accanto alla tariffa generale prevista dal Metodo normalizzato, il Legislatore da un lato, e le forti spinte sociali dall'altro, hanno via via indicato la possibilità di inserire nella tariffa dell'acqua alcune addizionali per dare risposte a rilevanti problematiche di natura sociale.

3.1. La quota di tariffa per la montagna.

Il Legislatore Regionale, con apposita legge, ha modificato il dettato originario dell'articolo 12 della L. R. 27 marzo 1998, n. 5,⁹ inserendo nella tariffa dell'acqua

⁸ ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TRANSITORIA - PRIME VALUTAZIONI di Ing. Luciano Franchini e Ing. Laura Sandri - Verona, febbraio 2004
(omissis)

9. Minori fatturati previsti

L'applicazione di un periodo di articolazione territoriale transitoria, comporta un minor fatturato per i primi 6 anni rispetto al fatturato previsto da piano, quantificato come segue:

- 1° anno: - 22.055.430,00 € pari al 26,0 % del fatturato di piano (85.576.590,00 €)
- 2° anno: - 12.234.085,00 € pari al 14,0 % del fatturato di piano (86.983.084,00 €)
- 3° anno: - 7.928.883,00 € pari al 9,0 % del fatturato di piano (88.389.577,00 €)
- 4° anno: - 5.040.480,00 € pari al 5,5 % del fatturato di piano (91.251.345,00 €)
- 5° anno: - 1.971.000,00 € pari al 2,0 % del fatturato di piano (92.015.566,00 €)
- 6° anno: - 0,00 € pari al 0,0 % del fatturato di piano (93.909.861,00 €).

⁹ Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. Art. 12 – Tariffa. (testo aggiornato al 18.11.2005)

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorità d'ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

2bis. Nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.

2ter. L'Autorità d'ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.

potabile un incremento di almeno il 3%, da destinare ad interventi di adeguamento dell'assetto idrogeologico dei territori montani.

L'applicazione del dispositivo di legge non è immediata; è, infatti, necessario che la Regione Veneto stabilisca la metodologia di applicazione, in modo da evitare dubbi interpretativi.

Infine, è prevista la possibilità di definire specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica presente.

3.2. La solidarietà internazionale: possibili percorsi attuativi.

E' ormai diffusa su tutto il territorio nazionale, ed alcuni comuni dell'ambito Veronese hanno già provveduto in tal senso, la messa a disposizione di una piccola parte dei proventi derivanti dalla vendita dell'acqua a favore di iniziative in campo umanitario nei paesi del terzo mondo.

Ciò si realizza mediante l'applicazione, su base volontaria, di un piccolo incremento tariffario, dell'ordine dei centesimi di euro, per ogni metro cubo di acqua venduta.

I proventi così raccolti vengono messi a disposizione dell'Autorità d'ambito che, mediante l'applicazione di apposito regolamento, provvede a destinarli per le varie iniziative umanitarie dalla stessa individuate.

E' opportuno che il meccanismo di applicazione del "contributo sociale" sia su base volontaria, realizzato mediante una richiesta da recapitare all'utenza interessata mediante la normale bolletta.

3.3. Il "fondo sociale", a sostegno delle situazioni socialmente difficili.

Consiste nell'applicazione, sulle tariffe, di una piccola quota aggiuntiva, che viene destinata al sostegno delle situazioni familiari particolarmente disagiate, individuate, per esempio, sulla base del reddito ISEE e su richiesta individuale.

L'ammontare del fondo, le regole per l'accesso al sostegno economico, e l'ammontare del medesimo, devono essere oggetto di apposito regolamento applicativo.

E' opportuno delineare il regolamento in modo che la società di gestione sia mantenuta estranea alla valutazione nel merito delle situazioni disagiate, che va più proficuamente demandata alla competenza dei servizi sociali comunali, già adibiti a tali attività, ed in possesso, quindi, delle giuste sensibilità.

4. L'articolazione tariffaria.

Le tariffe dell'acqua potabile, ai sensi di legge,^{9,10} possono essere articolate per:

¹⁰ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. - Art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

- a) tipologia dell'utenza:
 - 1. domestica residenziale (casa di residenza);
 - 2. domestica non residenziale (secondo case);
 - 3. produttiva (commerciale, industriale, etc.);
 - 4. agricola;
 - 5. pubblica;
 - 6. prive di contatore;
 - 7. etc.
- b) fasce progressive di consumo;
- c) scaglioni di reddito;
- d) fasce territoriali.

Nel corso del dibattito assembleare propedeutico all'approvazione del contratto di servizio, si era immaginata una prima articolazione tariffaria, peraltro esemplificativa, che tenendo conto dell'esperienza già mutuata da altre Autorità d'ambito presentava una classificazione per tipologie di consumo piuttosto articolata.

Una possibile articolazione tariffaria, già presentata nell'Assemblea del 28 novembre 2005, può essere la seguente:

- a) USO DOMESTICO RESIDENZIALE
- b) USO DOMESTICO NON RESIDENZIALE
- c) USO PRODUTTIVO (esercizi commerciali, artigianali, industriali, uffici e studi privati, banche, alberghi, convitti)
- d) USO AGRICOLO (utenze agricole, latterie sociali, allevamenti, usi rurali)
- e) USO PUBBLICO (edifici pubblici sede di Comuni, Provincia e Comunità Montane, nonché edifici di proprietà dei suddetti enti, scuole con esclusione dei convitti, edifici di culto)
- f) OSPEDALI E CASE DI CURA (con esclusione delle sedi amministrative)
- g) USO CANTIERE
- h) UTENZE PRIVE DI CONTATORE:
 - 1. UTENZE DOMESTICHE RESIDENZIALI PRIVE DI CONTATORE
 - 2. UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENZIALI PRIVE DI CONTATORE
 - 3. UTENZE ALBERGHIERE PRIVE DI CONTATORE
 - 4. SAGRE E MANIFESTAZIONI
 - 5. IDRANTI PUBBLICI
 - 6. IDRANTI PRIVATI

La tariffa è binomia, costituita quindi da una parte fissa, che prende appunto il nome di "quota fissa", e da una parte variabile, commisurata al consumo effettivamente realizzato dalla singola utenza.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riutilizzo delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Le tariffe sono, inoltre, diverse se l'utenza usufruisce anche del servizio di fognatura oppure no. Nel secondo caso la quota relativa alla fognatura ed alla depurazione non è dovuta.

A titolo puramente esemplificativo si riporta l'articolazione tariffaria per fasce di consumo prospettata nel piano d'ambito versione 2003:

LIVELLO DI SERVIZIO	USO	QUOTA FISSA	FASCIA DI CONSUMO	TARIFFA (Euro)
Utenze Con Acquedotto E Fognatura	Domestico	€ 20,00	0 - 100	€ 0,7256
		€ 20,00	101 - 150	€ 1,0366
		€ 20,00	151 - 200	€ 1,2439
		€ 20,00	> 200	€ 1,4156
	Agricolo	€ 20,00	Fascia unica	€ 0,7205
	Uso produttivo ed altri usi	€ 20,00	0 - 150	€ 1,1777
€ 20,00		151 - 200	€ 1,5556	

La determinazione degli scaglioni di consumo deve essere condotta in applicazione dei provvedimenti CIP del 1974.¹¹

Tutto il calcolo per la determinazione delle articolazioni tariffarie per tipologia d'utenza, per fasce territoriali, per scaglioni di consumo, per scaglioni di reddito, va condotto in modalità isoricavo, al fine di mantenere invariato il fatturato complessivo che deve essere garantito alla società di gestione al fine dell'equilibrio del bilancio.

Il calcolo è molto complesso e richiede la disponibilità dei dati dei consumi storici suddivisi per tipologie di tariffa, ed in funzione degli scaglioni di consumo. In mancanza di dati storici sufficienti sarà necessario procedere per analogia, applicando i dati di serie storiche di realtà simili a quella che si sta modellando, tarando poi il modello negli esercizi successivi.

5. La quota relativa alla fognatura ed alla depurazione.

La questione è regolamentata dall'art. 155¹² del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Dal disposto normativo si rileva che:

¹¹Il testo del provvedimento è riportato nell'appendice normativa, a pag. 36 e seguenti. Vedi anche gli approfondimenti, al capitolo: "L'evoluzione della tariffa prima della Legge Galli", a pag. 20.

¹²D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. - Art. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e' tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se l'utente e' dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si

- a) con il nuovo regime tariffario la tariffa è unica, e consiste di una quota relativa al servizio acquedotto e di una quota relativa al servizio di fognatura e depurazione;
- b) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione è dovuta al momento in cui l'utente è allacciato alla pubblica fognatura, indipendentemente dal fatto che la fognatura recapiti o meno i liquami ad un impianto di depurazione terminale;
- c) nel caso non esista il depuratore, o lo stesso sia inattivo, il gestore deve versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore medesimo per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito;
- d) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione è applicata al 100% del volume di acqua fornito;
- e) Gli utenti che pagano la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione sono esenti dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta per il medesimo motivo ad altri enti pubblici.

6. La tariffa per gli scarichi industriali in fognatura.

Anche gli scarichi industriali sono soggetti alla regolazione tariffaria risultante dalla pianificazione degli interventi di investimento a livello di ambito territoriale ottimale.

Le utenze industriali che scaricano nella rete fognaria, ai sensi del citato art. 155 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. pagano il servizio in funzione della qualità e della quantità di quanto scaricano, in applicazione del principio "chi inquina paga";
2. possono godere di una riduzione tariffaria nel caso siano dotati di un impianto di depurazione e provvedano, quindi, direttamente alla depurazione, purché tale impianto sia approvato dall'Autorità d'ambito;
3. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

La normativa attuale prevede che:¹³ *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua".*

In pendenza dell'emanazione del citato provvedimento ministeriale continua ad applicarsi il regime previgente,¹⁴ che prevede l'applicazione della "formula

determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

¹³ Art. 154, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁴ In proposito, si veda anche la rivista IA Ingegneria Ambientale – La tariffazione degli scarichi industriali: "L'impostazione della normativa italiana" – Luciano Franchini - Gennaio 2004.

ministeriale¹⁵ in funzione dei parametri di qualità COD¹⁶ ed SST¹⁷ che caratterizzano il singolo scarico industriale.

La formula ministeriale è la seguente:

$$T_2 = F_2 + [f_2 + d_v + k_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + da] V$$

dove:

- T₂ tariffa (Euro/anno);
- F₂ termine fisso per utenza (classe d'utenza);
- f₂ coefficiente costo medio annuale servizio fognatura (Euro/m³);
- d_v coefficiente costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (Euro/m³);
- k₂ coefficiente frequenza dello scarico;
- O_i COD dell'effluente industriale (mg/L);
- O_f COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto di depurazione, dopo sedimentazione primaria (mg/L);
- d_b coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (Euro/m³);
- S_i materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (mg/L);
- S_f materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto di depurazione (mg/L);
- d_f coefficiente di costo medio annuale del trattamento e dello smaltimento dei fanghi primari (Euro/m³);
- da coefficiente costo medio dei trattamenti terziari (Euro/m³);
- V volume annuo dell'effluente industriale scaricato in fognatura (m³/anno).

Il valore della quota di tariffa riferita al servizio fognatura, non può che essere analogo (uguale) a quello determinato per gli scarichi di natura domestica. I costi di gestione della fognatura, infatti, sono soltanto in misura marginale influenzati dalla qualità del liquame scaricato. Per la componente relativa alla depurazione, invece, si dovrà effettuare un'attenta valutazione dei costi sostenuti, in modo da consentire la corretta attribuzione dei costi sia alle utenze domestiche che a quelle industriali.

Il gestore deve determinare i valori medi del COD (O_f) e dei SST (S_f) di ogni singolo impianto di depurazione, nonché i coefficienti di costo medio annuo d_b, d_f e da. Sulla base, inoltre, delle auto-denunce annuali che gli industriali presentano alla società di gestione, e degli eventuali controlli analitici effettuati dalla società di gestione sull'effluente industriale recapitato nella rete fognaria, si valuteranno, infine, i valori medi annui del COD dell'effluente industriale (O_i) e dei solidi sospesi totali (S_i).

Di norma la fatturazione è a carattere annuale, sulla base della denuncia dei quantitativi scaricati e della qualità media dello scarico, presentata dalla ditta entro il gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della quantificazione. In alcuni casi particolari tra la società di gestione e l'azienda è possibile stipulare un apposito contratto d'utenza, al fine di meglio regolamentare i rapporti di tipo commerciale. Spesso, infatti, le aziende preferiscono pagare la tariffa di fognatura e depurazione durante l'esercizio corrente, anziché nell'esercizio successivo a quello nel quale si è costituito il debito. E' possibile, infine, che si addivenga ad accordi commerciali

¹⁵La formula ministeriale, tuttora in vigore, da applicarsi agli scarichi industriali in fognatura, è stata definita con il D.P.R. 24 maggio 1977 in applicazione dell'articolo 17 TER della Legge 153/81.

¹⁶C.O.D. è l'acronimo di "Chemical Oxygen Demand", ossia della domanda di ossigeno per la completa ossidazione chimica della sostanza organica presente nel campione da analizzare. Rappresenta il contenuto di sostanza organica complessiva (biodegradabile e non) nel liquame scaricato. Si esprime con l'unità di misura della concentrazione [mg/L].

¹⁷S.S.T.: è l'acronimo di "Solidi Sospesi Totali". Rappresenta il contenuto complessivo di sostanza secca presente nel campione analizzato. Si esprime in percentuale rispetto al peso totale [% s.s.].

particolari, che superano le normali attività previste dal contratto di servizio e dal regolamento di fognatura. I questi casi è possibile che si pattuisca tra le parti una modalità di calcolo dei proventi diversa rispetto a quella prevista dalla formulazione ministeriale.¹⁸

7. La verifica dei costi attribuiti alla tariffa media di area gestionale.

Nel sistema delineato dalla legge n. 36 del 1994 e dal conseguente DM 1.8.1996, la tariffa dipende dai costi, ivi inclusi quelli per la realizzazione degli investimenti.

I costi riconosciuti in tariffa sono sostanzialmente di due categorie:

- a) costi di esercizio legati all'erogazione del servizio idrico integrato;
- b) costi connessi alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano d'ambito.

Sul punto, va premesso che gli investimenti costituiscono un aspetto del sistema assolutamente determinante, poiché la nuova organizzazione dei servizi idrici e i connessi riequilibri tariffari si presentano in un momento nel quale premono rilevanti esigenze di tutela ambientale e di attuazione delle norme comunitarie.¹⁹ Tale necessità di ampi investimenti consegue anche all'insufficienza degli interventi effettuati negli ultimi anni.^{20,21}

Inoltre, nell'ottica di garantire che le tariffe applicate siano in grado di coprire tutti i costi generati per erogare il servizio idrico integrato, e, soprattutto, remunerino "soltanto" i costi del servizio, è necessario procedere, a titolo preventivo, ad una adeguato monitoraggio delle tipologie dei costi computati, al fine di escludere dal computo tutti i costi non riconducibili al servizio idrico integrato. In particolare

¹⁸Peraltro è necessario che i proventi complessivi calcolati con la formulazione speciale siano "non inferiori" a quelli calcolati applicando la formulazione ministeriale.

¹⁹ Vedasi, sul tema, le direttive comunitarie 271/91 CEE e CE 2000/60, che individuano percorsi di adeguamento strutturale per gli Stati membri particolarmente rigidi, con scadenze ormai decorse.

²⁰ Nella relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per il 2001, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche evidenzia infatti che "negli ultimi 15 anni gli investimenti in opere pubbliche per il settore idrico risultano limitati e in forte calo", tanto che, "posta pari a 100 la spesa per investimenti del 1985, nel 1998 essa scende a 29. Nella stessa relazione, viene anche sottolineato che "l'incidenza degli investimenti idrici rispetto alla totalità delle opere pubbliche è scesa, nel sottoperiodo 92-98, dal 21% al 15%": in sostanza, "le note vicende legate a tangenti e le politiche restrittive legate al risanamento del bilancio pubblico" hanno inciso più su questo settore che su altri.

Soprattutto, sembra potersi affermare che al rallentamento degli investimenti abbia concorso in misura rilevante proprio lo stato di incertezza connesso al faticosissimo avvio della riforma prevista dalla c.d. legge Galli del 1994. A mero titolo esemplificativo, può essere riportato quanto è stato espressamente dichiarato dal Presidente della Provincia di Latina, nel corso della riunione del 9.4.2002 della Conferenza dei sindaci e dei presidenti dell'ATO 4 del Lazio: "Ulteriori ritardi non sono più supportabili, perché comporterebbero conseguenze inaccettabili sull'ambiente, sulla qualità dei servizi, sui cittadini. Negli ultimi anni sono drasticamente diminuiti gli investimenti nel settore idrico, fognario e depurativo, in attesa della messa in campo del nuovo modello gestionale prefigurato dalla legge Galli. L'attuale sistema gestionale è praticamente allo sbando, in una situazione di perenne prorogatio, con punte di ingovernabilità che diventano sempre più critiche ed assumono un carattere addirittura preoccupante quando si presentano eccezionali situazioni meteorologiche, come quella che stiamo attraversando. Questo mentre, invece, i nuovi standard europei di servizio e le attese del territorio in termini di qualità della vita richiedono investimenti massicci e gestioni sempre più efficienti".

Anche secondo il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, "è ragionevole immaginare che la crescita parallela degli investimenti e delle entrate potrebbe essere uno dei primi risultati dell'introduzione dei nuovi meccanismi tariffari (price cap). Questi ultimi, legando la crescita tariffaria all'effettiva realizzazione di investimenti sulle reti e strutture, potrebbero infatti agevolare il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione degli impianti. Se così fosse, si dovrebbe osservare un'inversione di tendenza nei flussi di investimento parallelamente alla implementazione della l. n. 36 del 1994".

²¹ E' pur vero, peraltro, che l'Autorità d'ambito Veronese, in pendenza dell'affidamento a regime, è comunque riuscita ad autorizzare l'avviamento di oltre 100 milioni di Euro di investimenti, grazie al consistente intervento regionale a fondo perduto ed agli incrementi del 20% delle tariffe di fognatura e depurazione disposti per la realizzazione dei piani stralcio.

dovranno essere attentamente esaminate tutte le poste connesse con i debiti preesistenti, siano essi rate di mutui accesi per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato siano essi ammortamenti tecnici di opere di proprietà di società di capitali che, ai sensi di legge e della convenzione di gestione, vengano dati in utilizzo alle nuove società di gestione.

Nel caso poi di aziende consortili è necessario, inoltre, valutare se i soci della società forniscano servizi alla società consortile. In caso affermativo è opportuno valutare a quali costi essi forniscano tali servizi, e quali siano le posizioni di fornitori di servizi analoghi sul mercato.

APPROFONDIMENTI

A1. L'evoluzione delle tariffe prima della legge Galli²²

1. II CIP – Comitato Interministeriale Prezzi

Dal dopoguerra ai primi anni '70, il servizio pubblico di fornitura dell'acqua fu oggetto di un sistema di prezzi amministrati: le tariffe venivano periodicamente fissate dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), peraltro con adeguamenti tardivi e connessi ai tassi d'inflazione anziché ai costi reali del servizio.

Con provvedimenti n. 45 e n. 46²³ del 1974, il CIP definì un nuovo sistema tariffario, che si proponeva di: "sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia diretta sia ad accertare i costi dei vari tipi di impianti, sia a ristrutturare le tariffe per ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi"; evitare di gravare sulle "forniture destinate agli usi domestici fondamentali"; "stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo".

In particolare, il CIP chiese ai Comitati Provinciali Prezzi (CPP) di avviare un'indagine sulle aziende acquedottistiche, utilizzando un modello che prevedeva tra l'altro la rilevazione dei costi di esercizio per il personale, i materiali per la manutenzione e l'esercizio, l'energia, gli ammortamenti e "ogni altra spesa"²⁴.

Sulla base dei risultati dell'indagine, fu attuata appunto una ristrutturazione tariffaria basata su cinque scaglioni tariffari progressivi:

- una "tariffa agevolata" per gli usi domestici fondamentali, quantificati dagli stessi CPP;
- una "tariffa base unificata" per un'"utenza normale";
- una fascia di consumo fino a 1,5 volte il volume fissato per la tariffa base;
- una fascia di consumo fino a due volte il volume fissato per la tariffa base;
- una fascia di consumo oltre due volte il volume fissato per la tariffa base.

Inoltre fu introdotto, sia pure piuttosto genericamente, un principio di mutualità: "in linea di massima il gettito delle maggiorazioni per i consumi eccedenti *potrebbe* equilibrare il mancato aumento derivante dall'applicazione della tariffa agevolata".

Con provvedimento del CIP n. 26 del 1975,²³ furono emanate "norme di esecuzione" dei due provvedimenti dell'anno precedente. Venne rafforzato il ruolo dei CPP, ai quali fu espressamente demandata "l'istruttoria delle pratiche di adeguamento tariffario con la nuova metodologia". Fu stabilito il principio che la tariffa base dovesse essere pari al costo medio (al netto di ricavi diversi come contributi di allacciamento, contributi vari, interessi attivi, canoni attivi per il noleggio di strumenti di misura). Fu data applicazione ad un principio di tipo "*take or pay*", prevedendo la fatturazione, indipendentemente dagli effettivi consumi, di un quantitativo minimo pari ad un consumo base, che prende il nome convenzionale di "*minimo impegnato*". Fu infine rafforzato il principio di mutualità: "l'entità della tariffa agevolata per gli usi domestici" sarebbe stata infatti "determinata in modo che i minori introiti corrispondenti a detta tariffa" fossero "compensati dai maggiori introiti relativi ai consumi in eccedenza".

Il metodo tariffario introdotto negli anni 1974-75 sembrava introdurre la possibilità di una copertura integrale dei costi con il ricavo dei pagamenti degli

²² Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

²³ Vedi l'appendice normativa per il dettaglio dei provvedimenti.

²⁴ La rilevazione era problematica per la grande maggioranza delle gestioni, che avveniva in economia senza che le contabilità consentissero una precisa valutazione degli ammortamenti.

utenti.²⁵ Ma i risultati non furono nel complesso soddisfacenti, per cui alla fine degli anni '80 le norme prescissero in modo più chiaro e diretto il raggiungimento del riequilibrio delle gestioni.

In particolare, l'art. 19 del d.l. n. 359 del 1987 convertito dalla legge n. 440 del 1987 stabilì che "le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali" dovessero, "nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati". Nel 1988, le tariffe dovevano invece "coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione".²⁶

Peraltro, divenne meno chiaro il quadro delle competenze: l'espressione ricorrente nelle leggi finanziarie "gli enti locali determinano le tariffe per il servizio degli acquedotti" sembrava infatti configurare un passaggio di competenze dai CPP agli enti locali gestori. E in effetti, l'art. 33 del d. lgs. n. 504 del 1992 fece in seguito esplicito riferimento alla possibilità degli enti locali di aumentare le tariffe "anche senza approvazione del Comitato Provinciale Prezzi".²⁷

Va rilevato che la previsione dell'obbligo di copertura di una quota dei costi è stata in seguito oggetto di precisazioni sul computo dei costi stessi e sulle modalità di certificazione, con rideterminazioni in aumento della quota di copertura. Ciononostante, il sistema è stato ritenuto in genere poco efficace, per le difficoltà di verifica dell'esattezza dei dati e la concreta possibilità, per conseguenza, di equilibri gestionali solo formali.

2. Le tariffe di fognatura e depurazione

Per i servizi di fognatura e depurazione, i principi tariffari furono a lungo diversi da quelli vigenti per i servizi di acquedotto.

L'art. 247 del t.u. sulla finanza locale approvato con r.d. n. 1175 del 1931 prevedeva infatti, in linea di principio, la gratuità del servizio: solo i comuni con più di 60.000 abitanti, capoluoghi di provincia o stazioni di cura, soggiorno e turismo, potevano essere autorizzati, con un complesso procedimento, ad imporre ai proprietari di immobili che scaricassero nelle fognature contributi per la manutenzione delle fognature stesse.

Questi principi furono profondamente modificati solo con gli artt. 16 e 17 della legge n. 319 del 1976, poi sostituiti dall'art. 3 del d.l. n. 38 del 1981 convertito

²⁵ Secondo la stessa logica, l'art. 27 sexies del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella l. n. 51 del 1982, stabilì che "nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli Enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale", si dovesse "tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo. I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata".

²⁶ Secondo l'art. 19 del d.l. n. 359 del 1987, "le deliberazioni delle tariffe" erano "allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza".
Ai CPP era chiesto di verificarne la congruità, con possibilità di disporre la "rettifica" nel caso di "differenza in difetto rispetto ai limiti stabiliti".

²⁷ Dopo l'abolizione del CIP (l. n. 537 del 1993), e a partire dall'esercizio 1995, la competenza in materia è stata trasferita al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che avrebbe dovuto esercitare funzioni di indirizzo avvalendosi (d.P.R. n. 373 del 1994) del controllo periferico degli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (UPICA).
Peraltro, anche gli UPICA sono stati poi soppressi, e le loro competenze sono state trasferite alle Camere di commercio, industria e artigianato (D. Lgs. n. 112 del 1998).

dalla legge n. 153 del 1981: fu infatti disposto che gli utenti dei "servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati pubblici e privati, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali a qualunque uso adibiti" erano tenuti al pagamento di un "canone o diritto secondo apposita tariffa" - l'espressione era in effetti ambigua - strutturata in "due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione".

Per gli insediamenti civili, la tariffa era in concreto determinata, sia per la parte relativa al servizio di fognatura che per quella relativa alla depurazione -per quest'ultima peraltro solo qualora il servizio fosse stato effettivamente "istituito"- in misura pari ad un determinato importo, più volte aggiornato, "per metro cubo di acqua scaricata".

Per gli insediamenti produttivi, un Comitato interministeriale avrebbe invece predisposto una formula tipo per la determinazione del canone e per l'applicazione della tariffa, in base alla quale le Regioni avrebbero poi elaborato annualmente le singole tariffe per le diverse categorie di utenti, determinando limiti minimi e massimi vincolanti per gli enti gestori del servizio. La formula fu in effetti approvata con d.P.R. del 24.5.1977.

3. Il nuovo sistema tariffario previsto dalla legge n. 36 del 1994

La complessa normativa sinteticamente ricordata nel paragrafo precedente non ha impedito la formazione nel tempo di squilibri finanziari rilevanti.²⁸

Per superare gli squilibri, la legge n. 36 del 1994 ha previsto all'art. 13 l'introduzione di una tariffa come "corrispettivo del servizio", unica per i settori della distribuzione, della fognatura e della depurazione e che tenga conto "della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".

Al Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale nonché la Conferenza Stato-Regioni, la legge n. 36 del 1994 ha richiesto in particolare di approvare "un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento": sulla base di questa tariffa di riferimento, la tariffa concreta è poi determinata dagli enti locali - in relazione tra l'altro al piano degli investimenti previsti - e applicata infine dai gestori (sul punto v. anche *infra*).

La legge n. 36 del 1994 stabilisce anche, all'art. 14 comma 1, che la "quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione" è "dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" - in tal caso viene evidentemente meno il carattere di "corrispettivo" di un servizio in atto - ed inoltre che "i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione".

Il volume dell'acqua scaricata è poi determinato in misura pari al "volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata": si tratta di un criterio di computo presuntivo, per evidenti ragioni di semplificazione.

²⁸ Sul punto, cfr. anche le Relazioni al Parlamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sullo stato dei servizi idrici per il 2000 e per il 2001.

Per le utenze industriali, invece, la quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione è determinata “sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate”: per queste utenze, la tariffa va infatti determinata con maggiore precisione, dal momento che la quantità di acque reflue può essere ingente e soprattutto possono variare la qualità e il potere inquinante delle acque stesse.

Con decreto ministeriale dell'1 agosto 1996 è stato poi approvato, in attuazione della legge n. 36 del 1994, il “metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione delle tariffe di riferimento del servizio idrico integrato”.

Nel decreto, la “tariffa di riferimento” viene considerata come “lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per consentire conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza”.²⁹

In conformità ai criteri definiti con la tariffa di riferimento, ogni Ambito territoriale Ottimale (ATO) determina poi la tariffa reale media, in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica, al livello di qualità del servizio, ma anche in funzione del piano finanziario connesso al programma degli interventi necessari.

Peraltro, per limitare l'impatto sull'utenza del nuovo sistema tariffario, il DM 1.8.1996 stabilisce che la tariffa reale media iniziale “non può superare” la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato d'inflazione e di un “limite di prezzo”, l'uno e l'altro individuati secondo criteri indicati dallo stesso decreto.

Inoltre, ogni anno devono essere conseguiti “incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi”: in sostanza, “nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'ATO delibera un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti, deve rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi operativi”, nelle misure minime indicate dal decreto in relazione a costi ritenuti standard.

4. L'articolazione tariffaria nella legge Galli

Il complesso sistema tariffario previsto dalla legge n. 36 del 1994 e dal successivo DM 1.8.1996 prevede anche che l'autorità d'ambito articoli la tariffa “per

²⁹Nel “metodo” in questione, i costi del servizio sono distinti in costi operativi (per materie di consumo e merci, servizi, godimento di beni di terzi, personale, variazioni delle rimanenze, accantonamenti, oneri diversi di gestione), ammortamenti o altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali, remunerazione del capitale investito.

Per la determinazione dei costi operativi, il metodo comprende tre formule distinte: una formula per il servizio dell'acqua potabile, nella quale vengono in rilievo la quantità di acqua erogata, la lunghezza delle canalizzazioni, un coefficiente che esprime l'incidenza del trattamento di potabilizzazione e il rapporto tra l'utenza con contatori di minima dimensione e l'utenza totale; una formula per il servizio di fognatura, che considera l'ampiezza dell'area servita e la lunghezza delle canalizzazioni; infine, una formula per la depurazione dell'acqua reflua urbana, dipendente dal carico organico in ingresso e dalla complessità del trattamento sia del liquido che del fango, con un coefficiente riduttivo legato al numero degli impianti compresi nella gestione.

Per la determinazione degli ammortamenti, si è fatto riferimento al tasso di ammortamento sul valore dei cespiti ammesso dalla legislazione fiscale, diverso secondo la classe di opere.

Infine, per la remunerazione degli investimenti è stato fissato, definendone il modo di calcolo, un coefficiente del 7% sul capitale investito.

fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo".^{30,31}

Il citato DM 1.8.1996 ha anche previsto che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), di sua iniziativa e comunque a scadenza quinquennale, proponga eventuali modifiche del sistema tariffario che tengano conto delle esperienze maturate, di nuove disposizioni di legge, di evoluzioni tecnologiche o finanziarie, di cause straordinarie che riguardino il territorio nazionale.³²

Il superamento della frammentazione delle gestioni con la costituzione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) comporta, di per sé, una riduzione dei sistemi tariffari.

Peraltro, va considerato che l'art. 13 della legge n. 36 del 1994, richiamato dall'art. 7 del metodo normalizzato approvato con DM dell'1.8.1996, prevede un'articolazione della tariffa di riferimento "per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo". In sostanza, ad un ATO non corrisponde un'unica tariffa e nemmeno un'unica articolazione tariffaria per fasce di utenza.

Su quest'ultimo argomento interviene, infine, anche la Regione Veneto, che con la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, ha emanato le disposizioni attuative delle Legge 5 gennaio 1994, n. 5.

In merito alle tariffe³³ la legge regionale riprende il disposto nazionale, aggiungendo, inoltre, un incremento di almeno il tre per cento da destinarsi a

³⁰ Per la precisione, mentre l'art. 13 comma 3 della l. n. 36 del 1994 sembra prevedere un'articolazione già nella "tariffa di riferimento", nel decreto ministeriale del 1996 questa possibilità di articolazione della tariffa "per fasce di utenza e territoriali" appare invece demandata del tutto alle valutazioni all'ATO. Con deliberazione n. 5 del 2001 il Comitato ha ravvisato "l'opportunità di applicare, almeno in via transitoria, meccanismi di articolazione territoriale della tariffa al fine di contenere gli incrementi tariffari per l'utenza domestica e di facilitare la realizzazione della riforma introdotta con la l. n. 36/94": ha pertanto approvato una dettagliata "raccomandazione".

³¹ Va precisato che il metodo normalizzato definito dal decreto in questione si applica solo alle gestioni del servizio idrico integrato istituito in attuazione della legge n. 36 del 1994, e non invece "alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo".

³² Il COVIRI, presieduto dal Prof. Gilberto Muraro, ha presentato al Ministero competente una proposta di modifica del metodo che, come viene esplicitato dallo stesso Comitato nella relazione sullo stato dei servizi idrici nel 2001, verteva in sintesi su sei aspetti:

- "il computo della tariffa di riferimento, considerando sia le variabili da utilizzare nella determinazione della tariffa che l'individuazione di nuovi vincoli alla crescita della stessa;
- la definizione delle componenti di costo, con particolare attenzione al tema della remunerazione sul capitale investito;
- l'articolazione tariffaria, esaminando criteri innovativi rispetto a quelli tradizionalmente impiegati dalle delibere CIP;
- la delimitazione di attività rientranti nel campo di applicazione del Metodo, esplicitando di volta in volta la necessità di adottare forme di separazione contabile tra le attività del gestore;
- i meccanismi di revisione e controllo, esaminando sia dispositivi di conguaglio che di adeguamento delle previsioni iniziali;
- il contenuto minimo della convenzione di affidamento, con attenzione alla esperienza legislativa e regolamentare emersa a livello regionale".

Il Governo italiano, ed in particolare il Ministero dell'Ambiente (Ministro Altero Matteoli) non ha ritenuto di procedere oltre nella revisione del metodo tariffario, e quindi la proposta del COVIRI è rimasta priva di recepimento ed attuazione. A tutt'oggi il metodo è ancora quello originario.

³³ **Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. Art. 12 – Tariffa. (testo aggiornato al 18.11.2005)**

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorità d'ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al

programmi di tutela e difesa dell'assetto idrogeologico dei territori montani. Non è, al momento, chiaro come si dovrà procedere per l'applicazione di questo particolarissimo dispositivo di legge. Al momento si resta in attesa di chiarimenti applicativi dalle competenti strutture regionali.

5. Le ulteriori novità in materia di tariffe del D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152

Con il D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, il Governo italiano, sulla base di apposita legge delega approvata dopo ben tre anni di dibattito dal Parlamento, ha confermato l'impianto generale in materia di tariffe.

Il D. Lgs. citato, ripropone, infatti, negli articoli 154³⁴ e 155 i precedenti articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, apportando alcune leggere modifiche ed integrazioni al testo del 1994.

In particolare, si ammette che la tariffa provveda alla copertura delle spese di funzionamento delle Autorità d'ambito (art. 154, primo comma), e si inserisce la possibilità, finora non espressamente regolamentata, di procedere ad una modulazione della tariffa tra i vari comuni costituenti l'ATO, al fine di tenere conto di molti fattori, tra i quali anche gli investimenti pro-capite effettuati dai comuni che

comma 2ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

2bis. Nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.

2ter. L'Autorità d'ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.

³⁴**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. - ART. 154 (tariffa del servizio idrico integrato)**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riutilizzo delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato (art. 154, settimo comma).

L'impianto della norma è il seguente:

- a) l'Autorità d'ambito, redigendo il piano d'ambito, ed, in particolare, il piano finanziario annesso al piano d'ambito, predispone la tariffa di base ed il suo andamento lungo tutta la durata del programma degli interventi (venticinque anni);
- b) la tariffa viene applicata dai soggetti gestori, nel rispetto dei vincoli inseriti nel contratto di servizio;
- c) la modulazione, che, a ns. avviso, è da ritenersi come sinonimo del concetto storicamente già sviluppato di articolazione, deve assicurare:
 1. agevolazioni per i consumi domestici essenziali;
 2. agevolazioni per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito;
 3. l'equa redistribuzione dei costi, mediante maggiorazioni di tariffa per le utenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, per le aziende artigianali, commerciali ed industriali.

Per la tariffa di fognatura e depurazione le modificazioni sono ancora più lievi. L'impianto attuale risulta essere il seguente:³⁵

- a) viene mantenuta l'obbligatorietà del versamento della tariffa della depurazione per tutte le utenze allacciate alla fognatura, indipendentemente dall'esistenza del depuratore terminale;
- b) se manca il depuratore terminale, i fondi della depurazione affluiscono ad un fondo intestato all'Autorità d'ambito (novità), che destina i proventi alla realizzazione dell'impianto di depurazione mancante;

³⁵ **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. - ART. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)**

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e' tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se l'utente e' dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

- c) viene mantenuta la prassi, ormai consolidata, di calcolare, in assenza di idoneo strumento di misura,³⁶ il volume di acqua scaricata in fognatura in misura pari al 100% del volume di acqua fornita.

Questa è la situazione legislativa relativa al Governo Berlusconi. Il nuovo Governo Prodi ha a più riprese dichiarato di voler porre mano in maniera determinante al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ritenuto non corretto dall'attuale maggioranza.³⁷ Il Ministro per l'ambiente attuale, Pecoraro Scanio, ha dapprima emanato un primo elenco di decreti attuativi emanati dal precedente Ministro, "privi di efficacia", ed ha poi fatto in modo che venissero stralciati, con decreto legge, alcuni articoli inerenti l'Authority per l'acqua e per i rifiuti, etc.

Il quadro normativo, quindi, è tutt'altro che consolidato, e, facilmente, nel medio termine si avranno ulteriori modificazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

6. Il percorso di definizione delle tariffe

Il percorso per l'applicazione del metodo comprende i seguenti momenti:

- la definizione della domanda di servizio secondo le indicazioni delle norme igienico-sanitarie,³⁸ delle norme sulle acque reflue urbane,³⁹ delle norme sui livelli minimi di servizio,⁴⁰ delle norme sulle "carte dei servizi";⁴¹
- la "ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti",⁴² al fine di valutarne affidabilità e rispondenza alle norme;
- la definizione del "programma degli interventi necessari", insieme con il programma degli interventi, e come sua diretta conseguenza, il "piano finanziario" e la nuova tariffa.

Tutto questo viene fatto mediante la redazione e l'approvazione, da parte dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito, del piano d'ambito, che contiene l'elenco delle opere da realizzare, il piano economico – finanziario, l'andamento della tariffa reale media nel tempo.

³⁶ Ciò avviene ogni volta che lo scarico non è dotato di misuratore di portata. Non sono, per prassi, dotati di misuratore di portata la maggior parte degli scarichi di natura domestica, commerciale, etc. Di norma si installano i misuratori di portata solamente sugli scarichi industriali di portata significativa.

³⁷ In una recente nota ministeriale, del 7 dicembre 2006, inviata alle Regioni, si legge:

"I problemi di maggior rilievo, sui quali occorrono scelte preliminari concordate, riguardano:

1. il modello di governo dei distretti idrografici, e la natura giuridica dell'Autorità competente;
2. i contenuti e la gerarchia dei vari piani previsti (di distretto, di assetto idrogeologico, di tutela, di gestione);
3. i criteri di inserimento di norme relative alla valutazione economica e alla partecipazione pubblica;
4. le procedure di approvazione dei piani;
5. la natura giuridica del servizio idrico integrato;
6. le esigenze di regolazione del servizio idrico integrato e l'identificazione di idonei strumenti;
7. le possibili modalità di regolazione del servizio idrico integrato;
8. il ruolo e le funzioni del Comitato di vigilanza per l'Uso delle risorse idriche di Roma."

³⁸ direttiva n. 80/778, d.P.R. n. 236 del 1988, d. Lgs. 31/2001, etc.

³⁹ legge n. 319 del 1976, direttiva n. 91/271, d. lgs. n. 152 del 1999, d. lgs. 152 del 2006, etc.

⁴⁰ DPCM 4 marzo 1996.

⁴¹ direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27.1.1994, d.P.C.M. del 29.4.1999.

⁴² art. 11 della l. 36 del 1994.

A2. Relazione della Corte dei Conti 2004. Difficoltà di applicazione delle norme relative alla riorganizzazione dei servizi idrici in Lazio e Toscana (estratto)

Tornando alle difficoltà nell'attuazione del nuovo sistema di determinazione delle tariffe, si rileva che se la preliminare ricognizione delle opere esistenti è in realtà solo parziale e incompleta,⁴³ anche il piano degli interventi risulta in concreto provvisorio: con possibilità quindi di più o meno rilevanti revisioni al momento in cui "le opere, gli impianti e le canalizzazioni" relative ai servizi idrici saranno effettivamente affidate al gestore del servizio idrico integrato, e il gestore stesso sarà così messo in grado di valutarne l'effettiva consistenza ed adeguatezza.

In secondo luogo, va osservato che l'applicazione del nuovo metodo tariffario riguarda ambiti territoriali nei quali preesistono realtà gestionali diverse, con modalità di contabilizzazione diverse: per conseguenza, può non essere sempre agevole ricondurre preliminarmente a sintesi le situazioni contabili, secondo il procedimento per la determinazione della tariffa d'ambito delineato dal DM 1.8.1996 (v. *supra*, al paragrafo 5.2).

In terzo luogo, può risultare non agevole quantificare ex ante l'incidenza degli investimenti sull'efficienza e quindi sui costi. In linea di massima, nell'immediato sono possibili miglioramenti di efficienza connessi ad interventi a bassa capitalizzazione (migliore organizzazione del personale, più efficiente formazione e impiego delle squadre di manutenzione, accorpamento di magazzini, concentrazione di operazioni contabili e di fatturazione etc.). A medio termine, sono invece conseguibili risparmi per operazioni a media capitalizzazione (ad esempio la concentrazione in un minor numero di stazioni di impianti di telecontrollo e telecomando). A più lungo termine, vengono infine in rilievo gli effetti di realizzazioni più impegnative. Ma si tratta di previsioni di contenimento dei costi che possono anche presentare margini di incertezza.

Inoltre, la determinazione della nuova tariffa incontra come si è visto i vincoli previsti al fine di limitare l'impatto sull'utenza, per cui l'ATO deve necessariamente modificare i piani di investimento ove le tariffe che ne deriverebbero non risultino compatibili con i limiti di aumento. In sostanza, è certamente il piano che determina la tariffa, ma è anche indubbio che il condizionamento socio-economico imposto dal metodo obbliga a rivedere il piano secondo i previsti limiti di aumento, rendendo tutto il processo ancor più complesso.

Un aspetto particolarmente delicato della materia in esame è anche costituito dalla possibilità che i servizi idrici dell'ATO beneficino di contributi agli investimenti da parte dello Stato, della Comunità europea o delle stesse Regioni: è questa un'eventualità che il sistema previsto dalla legge n. 36 del 1994 non esclude - si limita infatti a richiedere il pieno equilibrio economico e finanziario delle gestioni - e che comunque è in ogni caso espressamente presa in considerazione da alcuni ATO nelle loro concrete esperienze di pianificazione. Ma la possibilità di finanziamenti extratariffari introduce un'altra variabile che rende tutto il quadro ancor più complesso ed incerto, richiedendo se non altro specifiche e puntuali preventive determinazioni, da parte degli ATO, delle concrete modalità di un'adeguata riduzione delle tariffe in caso di sopravvenuti ulteriori finanziamenti.

⁴³ Anche il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche sottolinea "l'esistenza di notevoli lacune informative sull'estensione, stato di conservazione sia delle reti fognarie che degli impianti di depurazione", una carenza che determina tra l'altro incertezza "nella stima degli interventi che occorre programmare per pervenire ai risultati richiesti" dal d. lgs. n. 152 del 1999 che recepisce la direttiva comunitaria 91/271 CEE e definisce gli obblighi per l'adeguamento delle infrastrutture idrauliche di raccolta e smaltimento delle acque reflue urbane".

Può essere aggiunto che le difficoltà connesse alla necessità di considerare un'ampia e complessa gamma di criteri diversi (costi, qualità dei servizi, crescita della produttività etc.) possono anche evidenziare asimmetrie di conoscenze tecnico-economiche tra le amministrazioni e gli aspiranti alla gestione del servizio stesso, a vantaggio di questi ultimi.

E le eventuali asimmetrie di conoscenze possono risultare aggravate dalle difficoltà nella comparazione delle tariffe che sono o saranno determinate per i vari ATO della Repubblica: ogni piano tariffario è infatti espressione della particolare situazione che caratterizza l'ATO in relazione non solo al servizio reso, ma anche agli investimenti necessari, alle possibilità di incremento della tariffa precedente secondo il metodo del "price cap" etc. Una piena applicazione del principio della concorrenza può forse limitare in qualche modo gli effetti negativi di queste asimmetrie: ma dopo l'affidamento del servizio, e durante tutto il lungo svolgersi ed evolversi del rapporto contrattuale, risulterà comunque indispensabile una piena capacità di controllo della gestione da parte degli ATO.

Una questione delicata riguarda poi il canone per la concessione degli impianti.

Il pagamento di un canone, che ovviamente costituisce un onere aggiuntivo per il gestore e quindi per gli utenti del servizio tenuti al pagamento della tariffa, non è in realtà previsto da alcuna norma della legge n. 36 del 1994 e nemmeno del DM 1.8.1996: è stato però introdotto da alcune leggi regionali e di fatto è previsto da tutte le convenzioni di gestione approvate.⁴⁴

Come rileva il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, in ultimo nella sua relazione del novembre 2002 sulle convenzioni di gestione, "le motivazioni che hanno portato a prevedere e introdurre questo canone, a farne un elemento contrattuale del rapporto fra enti locali e gestore, tramite l'Autorità d'Ambito, sono diverse. La prima è che si affidano in concessione al gestore, per la produzione e l'erogazione del servizio, infrastrutture realizzate con investimenti dei comuni che devono essere remunerati. In questa ottica il canone di concessione è anche visto come strumento idoneo a compensare la disparità delle dotazioni strutturali - evidentemente frutto di una differenza d'impegno, anche finanziario, profuso in passato - che conferiscono i comuni dell'ambito. Una seconda motivazione vede nel canone di concessione il mezzo per finanziare le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito e della sua struttura operativa. A ciò deve aggiungersi che in alcune realtà, dove le Autorità d'Ambito hanno scelto come forma di gestione la società a partecipazione pubblica, il canone di concessione, aggiunto quale componente di costo alla tariffa del servizio idrico integrato, è diventato strumento per finanziare la capitalizzazione di parte pubblica della società di gestione".

Ma si tratta di motivazioni di cui lo stesso Comitato ha evidenziato l'"incongruenza" - basti considerare che non risulta equo far gravare sull'utenza il costo di realizzazioni già finanziate dai cittadini tramite la fiscalità generale o con il gettito di precedenti tariffe - e comunque in "contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 36 del 1994".

E' pertanto auspicabile che il punto venga chiarito dall'emanando regolamento per l'attuazione dell'art. 35, eventualmente definendo anche, qualora questo

⁴⁴Per la precisione, accenna ad un "canone" anche l'art. 35 della l. n. 448 del 2001 (l. finanziaria 2002): sostituisce infatti l'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000 con un nuovo testo che al comma 13 prevede ora la possibilità del conferimento della proprietà di reti ed impianti ad apposita società di gestione che porrà tali reti ed impianti a disposizione dei gestori del servizio "a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali".

Ma in realtà, l'emanando regolamento (v. supra al capitolo 1) dovrebbe tra l'altro chiarire se questa specifica disposizione dell'art. 35 si applichi effettivamente anche al settore dei servizi idrici.

ulteriore onere venisse in qualche modo legittimato, ragionevoli criteri oggettivi per la sua determinazione.

Un altro aspetto del sistema da definire compiutamente riguarda i costi di funzionamento delle reti fognarie c.d. miste, che cioè convogliano sia acque nere, ricollegabili in qualche modo ai consumi degli utenti, che acque bianche (piovane, superficiali etc.), a tali consumi invece del tutto estranee: gravare le tariffe idriche dell'intero costo di questo tipo di fognature non appare in effetti equo. In definitiva, nel caso in cui l'abitato sia servito da fognature miste, parte del costo del loro funzionamento potrebbe essere caricata sui comuni interessati, ovvero sia non sulle tariffe idriche ma sulla fiscalità generale dell'ente locale: i comuni sono in effetti da considerare, a questi fini, utenti particolari che non utilizzano l'intero servizio idrico integrato ma solo un suo segmento a valle, immettendovi acque estranee, caratterizzate tra l'altro da punte di gran lunga più elevate rispetto a quelli delle normali utenze.

A3. La disciplina transitoria nell'attesa dell'applicazione del nuovo sistema tariffario di cui al DM 1 agosto 1996.

L'art. 2 del d.l. n. 79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995, stabilì che fino all'elaborazione del metodo normalizzato previsto dalla legge n. 36 del 1994 i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione dell'adeguamento delle tariffe del servizio idrico sarebbero stati "fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e depurazione". In conformità ai parametri, criteri e limiti stabiliti dal CIPE, gli enti gestori potevano peraltro "elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi, per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate".

Similmente, l'art. 31 della legge n. 448 del 1998 ha disposto che "fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato" previsto dalla legge n. 36 del 1994, "e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa", "i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione" sono fissati con "deliberazione del CIPE".

Il sistema tariffario transitorio delineato dal CIPE in applicazione delle norme ora richiamate, per i soggetti che gestiscono servizi idrici al di fuori del servizio idrico integrato di ambito - in altri termini per i numerosissimi casi in cui non è stata data ancora attuazione alla c.d. legge Galli n. 36 del 1994 - può essere sinteticamente ricostruito come segue.⁴⁵

Servizi di acquedotto

Per l'articolazione tariffaria -tariffa base, eccedenze etc.- continuano ad applicarsi i principi definiti dal CIP nel periodo 1974-1975 (v. *supra*).

Gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente deficitarie assicurano la copertura dei costi del servizio in misura non inferiore all'80%.⁴⁶

E' disposto un percorso di eliminazione del c.d. minimo impegnato (v. *supra*) in quattro anni, durante il quale il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa per il nolo del contatore - che va applicata ad ogni singola unità di utenza - fino alla concorrenza della perdita di ricavo totale conseguente all'eliminazione del minimo impegnato, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota fissa prevista dal provvedimento del CIP n. 45 del 1974: l'eventuale perdita residua di ricavo è recuperata con un aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.

Qualora il gestore del servizio acquedottistico effettui investimenti aggiuntivi rispetto a quelli finanziati a carico di fondi pubblici, statali o comunitari, è consentito un incremento tariffario graduato in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36 del 1994,⁴⁷ con penalizzazioni in caso di

⁴⁵ V. in particolare le deliberazioni del CIPE n. 23, n. 52, n. 93 e n. 120 del 2001.

⁴⁶ Gli enti non dissestati e non deficitari e le imprese che nel corso del 2000 abbiano registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80% possono invece limitarsi a segnalare questa situazione di squilibrio al Comitato, con eventuali proposte.

⁴⁷ In sostanza, sono consentiti: un aumento massimo del 6% per un volume di investimenti pari almeno al 50% del fatturato, qualora il programma di investimenti sia stato approvato dall'autorità d'ambito; un aumento del 4% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato, qualora il programma sia predisposto da un soggetto che gestisca i tre servizi idrici -l'aumento massimo consentito è invece del 2,5% se il programma è predisposto da un gestore non "integrato"- e non sia stato approvato dall'autorità d'ambito o perché questo non è ancora insediato o perché non ha risposto entro 60 giorni dalla richiesta di approvazione del programma.

sottorealizzazioni degli investimenti considerati per la determinazione dell'aumento tariffario.

Gli aumenti ed adeguamenti tariffari per investimenti non si applicano qualora gli enti gestori non abbiano adottato la carta del servizio idrico.

Per i servizi di acquedotto, ma la stessa norma vale anche per i servizi di fognatura e depurazione, il "tasso di crescita obiettivo di produttività" è stabilito nell'1,7%.

Servizio di fognatura e depurazione

Qualora non abbia già provveduto in tal senso, il gestore ha l'obbligo di elevare la tariffa per le utenze civili a 500 lire al metro cubo, pari a 0,26 euro, ai sensi dell'art. 3 commi 42 e segg. della legge n. 549 del 1995. Per il servizio di fognatura, il gestore ha facoltà di incrementare la tariffa sino all'importo di 170 lire, pari a 0,09 euro, con le percentuali di incremento stabilite da precedenti deliberazioni dello stesso CIPE.

Per le utenze industriali, la quota di tariffa del servizio di fognatura è allineata a quella stabilita per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantità di acque scaricata. Sempre per le utenze industriali, la quota di tariffa del servizio di depurazione va invece ancora determinata sulla base della formula a suo tempo definita da d.P.R. del 24.5.1977 (v. *supra*), adeguando peraltro i relativi coefficienti tariffari, fino ad un limite massimo del 10%, sulla base del 50% dell'incremento fatto registrare dall'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo aggiornamento realizzato.

Un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nel quinquennio 2001/2005⁴⁸ nella misura massima del 20%, con un limite massimo in ogni anno del 5%, è previsto per il finanziamento dei programmi stralcio prescritti dall'art. 141 della legge n. 388 del 2000.⁴⁹

E' da rilevare che il già citato art. 28 della legge n. 448 del 1998 ha anche disposto, al 1° comma, che "a decorrere dall'1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36". "Conseguentemente", precisa la disposizione, sono state abrogate le norme⁵⁰ che avevano demandato la riscossione dell'entrata in questione, mediante "ruolo", ai "concessionari del servizio".

Orbene, anche in considerazione della nuova disposizione, l'obbligo di pagamento della quota di tariffa per il servizio di fognatura e depurazione anche nei casi in cui non esistano o siano inattivi impianti di depurazione è stato oggetto di contestazioni e contenziosi, da parte di utenti e amministrazioni comunali.

Ove si presentino necessità di investimenti che superino i limiti di fatturato ora indicati -ma non anche il 100% del fatturato stesso- è previsto un aumento tariffario a carico dell'esercizio successivo, ma in questo caso è necessario che il piano di investimenti sia confermato dall'autorità d'ambito.

Ovviamente, non sono ammessi aumenti di sorta correlati ad investimenti qualora i programmi siano stati esplicitamente disapprovati dall'ATO entro 60 giorni dalla presentazione. Aumenti correlati agli investimenti non sono poi neanche possibili per le gestioni in economia.

⁴⁸Poi è stato consentito anche l'applicazione al quinquennio 2002 – 2006, con successiva deliberazione CIPE.

⁴⁹Per l'adempimento degli obblighi in materia di fognatura, collettamento e depurazione stabiliti dalle direttive comunitarie e recepiti dal d. lgs. n. 152 del 1999, la disposizione in questione stabilisce che le autorità d'ambito, ovvero le province se gli ATO non siano ancora operativi, predispongono entro 90 giorni un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti del piano d'ambito previsto dalla l. n. 36 del 1994. In caso di mancata adozione dei piani stralcio, sono previsti poteri sostitutivi dei presidenti delle Giunte Regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

⁵⁰Art. 2 comma 3 bis del d.l. n. 79 del 1995 convertito nella l. n. 172 del 1995 e art. 3 comma 42 della l. n. 549 del 1995.

Sul piano strettamente normativo, non sembrano invece poter sussistere dubbi.

L'obbligo in questione è infatti espressamente previsto (v. *supra*) dal già citato art. 14 della legge n. 36 del 1994 –che non è stato mai abrogato e che già parlava di “quota di tariffa” con riferimento al servizio di depurazione – e viene chiaramente riconosciuto anche dalle più recenti deliberazioni del CIPE, che disciplinano anzi le modalità di utilizzazione dei proventi in tal modo accantonati.

In ultimo, sulla materia è intervenuto l'art. 28 della legge n. 179 del 2002 contenente “disposizioni in materia ambientale”, per il quale i proventi in questione “affluiscono ad un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione del piano d'ambito”.⁵¹

⁵¹ Sull'argomento, la Consulta degli utenti e dei consumatori del Lazio osserva: “sta il fatto, pur nella chiarezza delle norme prescrittive del pagamento, che all'utente è richiesto il pagamento di una quota di tariffa in assenza di un servizio a suo favore prestato. Ci sono esperienze dell'apertura di un confronto tra associazioni di utenti e gestori. Lo scopo (in verità non facile a realizzarsi) è quello di concordare procedure per informare le utenze circa lo stato del progetto del depuratore (sempre che il progetto ci sia), i termini temporali finali di realizzazione e quelli iniziali di funzionamento del depuratore, ecc. Si tratta di tutti fattori che concorrono nella trasparenza e nel diritto all'informazione, a rendere più cooperativo il rapporto tra utente e gestore e riconoscere le ragioni incontestabili dell'utente stesso”.

A4. La tariffa (estratto da relazione Assemblea febbraio 2004)

La tariffa del servizio idrico integrato deve essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio^{52,53}.

Le modalità di calcolo e di applicazione del nuovo metodo tariffario assumono un'importanza fondamentale soprattutto nella fase di avviamento della gestione a regime, allorquando ci si ritrova nelle condizioni di dover allineare le tariffe preesistenti al nuovo quadro tariffario di ambito.

Il Legislatore regionale ha posto fin da subito il problema, introducendo la possibilità che le tariffe vengano articolate per fasce territoriali, per tipologie d'utenza, per scaglioni di reddito, per fasce progressive di consumo⁵⁴.

Inoltre il Comitato di Vigilanza per l'uso delle risorse idriche ha emesso alcune raccomandazioni⁵⁵ in merito alle modalità con cui modulare gli incrementi tariffari nel tempo, al fine di contenerne l'impatto e garantirne quindi una maggior accettazione sociale.

L'applicazione del metodo tariffario ministeriale comporta anche per l'AATO Veronese l'individuazione di una tariffa media d'ambito generalmente più elevata rispetto all'attuale scenario tariffario.

Ciò si traduce in ampie e diversificate variazioni delle tariffe applicate dai gestori preesistenti, dovute in parte alla diversità morfologica ed in parte alla mancata applicazione di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici.

Applicare fin da subito, a tutti gli utenti veronesi, la tariffa media d'ambito creerebbe quindi situazioni di disparità molto evidenti, e non sempre facilmente giustificabili. E' pertanto opportuno prevedere l'applicazione, almeno in via transitoria, di meccanismi di modulazione tariffaria al fine di contenere gli incrementi annui per l'utenza domestica, posticipando di alcune annualità il raggiungimento dell'obiettivo della tariffa unica di ambito.

⁵² Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Art. 13 – Tariffa del servizio idrico.


⁵³ MLLPP DM 1 agosto 1996 – Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

⁵⁴ Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. Art. 12 - Tariffa.

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

⁵⁵ Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche. Raccomandazione n. 1/2001 "Disposizioni in materia di articolazione territoriale della tariffa"

**ESEMPIO DI MODULAZIONE TARIFFARIA
CON ALLINEAMENTO IN 6 ANNI**



A ciò inoltre andrà aggiunta un'articolazione tariffaria per fasce di consumo, come quella contenuta nel piano d'ambito approvato, riportata nella tabella che segue.

LIVELLO DI SERVIZIO	USO	QUOTA FISSA	FASCIA DI CONSUMO	TARIFFA (Euro)	TARIFFA (ITL)
Utenze Con Acquedotto E Fognatura	Domestico	€ 20,00	0 - 100	€ 0,7256	ITL 1.405
		€ 20,00	101 - 150	€ 1,0366	ITL 2.007
		€ 20,00	151 - 200	€ 1,2439	ITL 2.409
		€ 20,00	> 200	€ 1,4156	ITL 2.741
	Agricolo	€ 20,00	Fascia unica	€ 0,7205	ITL 1.395
	Uso produttivo ed altri usi	€ 20,00	0 - 150	€ 1,1777	ITL 2.280
		€ 20,00	151 - 200	€ 1,5556	ITL 3.012

Tutto l'argomento delle tariffe è di competenza dell'Assemblea dell'AATO Veronese. Al momento non è ancora stata adottata nessuna determinazione ufficiale. Prima dell'affidamento a regime si dovrà pertanto affrontare ed approvare il piano tariffario e le sue articolazioni.

APPENDICE NORMATIVA

N1.

Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45

**Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma,
Torino e Trieste
(G. U. li ottobre 1974, n. 266).**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 14 aprile 1968, regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale, ed i provvedimenti particolari riguardanti le tariffe per le aziende acquedottistiche esercenti nei comuni di Genova, Roma, Napoli, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia diretta, sia ad accertare i costi dei vari tipi di impianti, sia a ristrutturare le tariffe per ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di accentrare al C.I.P. i lavori di accertamento ed avviamento della nuova metodologia, sia per le imprese operanti nei cinque comuni sopra indicati, che sviluppino la funzione di imprese pilota, sia per le imprese che operano nei comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, alle quali la metodologia stessa sarà applicata in un secondo tempo;

Considerata la opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi, le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle situazioni attuali;

Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante gradualmente aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche dovranno applicare le tariffe, canoni e quote fisse appresso specificate che hanno carattere sperimentale ai fini di un generale assetto tariffario ed economico delle aziende stesse:

Comune di Genova:

- Azienda municipalizzata gas acqua;
- Acquedotto De Ferrari - Galliera;
- Acquedotto Nicolay;
- Acquedotto genovese;

Comune di Napoli:

- Azienda municipalizzata acquedotto.

Comune di Roma:

- Azienda comunale elettricità ed acque.

Comune di Torino:

- Azienda acquedotto municipale.

Comune di Trieste:

- Azienda comunale elettricità gas acqua e tranvie.

2) Le «tariffe base unificate» da applicare in ciascuno dei comuni sopra indicati e rapportate a metro cubo, qualunque sia l'acquedotto fornitore, il sistema di erogazione, il punto di consegna e la quota sul livello del mare ove è data la prestazione sono le seguenti:

Genova L.90; Napoli L.130; Roma L.60; Torino L.50; Trieste L.90.

3) Le «tariffe agevolate unificate» per l'acqua destinata agli usi domestici fondamentali e per una entità massima di 250 litri il giorno per appartamento (circa 100 mila litri l'anno) e alle stesse condizioni di erogazioni sopra indicate, sono le seguenti:

Genova L.45; Napoli L.80; Roma L.25; Torino L.25; Trieste L.48.

4) Per le utenze denominate «perpetue» o «in vendita» o «cessionari» disciplinate da antichi contratti i quali prevedono a carico delle utenze stesse la corresponsione di un canone annuo a fronte di determinate spese afferenti l'esercizio, i menzionati acquedotti, avuto anche riguardo a sopravvenuti maggiori oneri per impianti di depurazione a scopo igienico previsti dalle leggi vigenti, disporranno l'applicazione di un canone annuo ragguagliato alla «tariffa base unificata», ridotta del 20%, per mc. erogato, quando si tratti di acqua potabile e del 50% quando l'acqua sia stata dichiarata non potabile.

5) Per i consumi a contatore eccedenti il quantitativo minimo contrattualmente impegnato o garantito dall'utente, saranno applicate, fino ad una volta e mezzo detto quantitativo, le seguenti tariffe:

Genova L.120; Napoli L.150; Roma L.70; Torino L.60; Trieste L.114

Per consumi superiori si applicherà un ulteriore termine tariffario aggiuntivo, pari ad una volta la tariffa di base unificata, per consumi compresi fra una volta e mezzo e due volte il quantitativo impegnato e pari a due volte la tariffa di base unificata per consumi oltre le due volte il quantitativo impegnato.

6) i noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 14 aprile 1968, verranno raggruppati e sostituiti con le seguenti quote mensili per utenza, uguali per i cinque comuni sopra indicati anche al fine di favorire la trasformazione a contatore dell'utenza luce tarata:

per impegni minimi contrattuali come sopra definiti:

- fino a 100 m³/mese 450 L./mese per utenza
- da 101 a 500 m³/mese 750 L./mese per utenza
- da 501 a 1.500 m³/mese 2.000 L./mese per utenza
- oltre i 1.500 m³/mese 4.000 L./mese per utenza

7) I canoni per impianto antincendio saranno aumentati del 30% rispetto a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8) Le tariffe, i canoni e i noli di cui ai punti precedenti, s'intendono sostitutivi di tutte le altre tariffe, canoni, noli attualmente in vigore presso i suddetti cinque comuni.

9) Lo studio di base su cui è fondata la ristrutturazione tariffaria pilota di cui ai precedenti punti considera anche i comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo. I comitati provinciali dei prezzi residenti nelle città sopra indicate dovranno procedere alla rilevazione delle tariffe idriche attualmente in vigore nei comuni sopra indicati e delle situazioni economiche di locali servizi acquedottistici per avviare, in via sperimentale, una revisione tariffaria sulle stesse basi di unificazione di cui al presente provvedimento che consenta inizialmente, anche una parziale copertura dei deficit accertati.

I risultati delle rilevazioni di cui sopra saranno comunicati a questo comitato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al presidente delegato del C.I.P. di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

N2

Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46

**Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia
(G. U. 11 ottobre 1974, n. 266).**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 17 aprile 1968, regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale;
Visto il provvedimento odierno del C.I.P. n. 45/1974 per l'avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia per l'accertamento dei costi e per l'unificazione tariffaria anche negli altri comuni d'Italia;
Considerata l'opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi, le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle formazioni attuali;
Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;
Considerata la opportunità, come norma transitoria e limitata alle imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica, di mantenere in vigore, per questi casi, le disposizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 aumentando i limiti di competenza per i comitati provinciali dei prezzi;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

- 1) Per le aziende acquedottistiche con prevalente utenza civile non considerate dal provvedimento odierno del C.I.P. numero 45/1974, i comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio provvederanno alla rilevazione dei dati contenuti nel modulario riportato nel modello allegato A e alla compilazione dello stesso in duplice copia, di cui una sarà inviata a questo comitato. Per le aziende per le quali sarà stato compilato il modulario e previo assenso di questo comitato, che darà la precedenza ai casi più urgenti, anche su segnalazione dei comitati provinciali dei prezzi, i comitati stessi procederanno all'avviamento della nuova metodologia del sistema tariffario dei servizi idrici italiani adottando i relativi provvedimenti secondo le direttive appresso specificate. Copia dei provvedimenti saranno inviate a questo comitato.
 - a) Dalle rilevazioni effettuate per la compilazione del modulario saranno messe in evidenza le utenze per usi domestici ed il livello medio dei consumi essenziali per dette utenze, in relazione agli usi e caratteristiche della zona, nonché le fasce di consumo da considerare in eccedenza al suddetto livello medio.
 - b) Tutte le altre utenze entrano nella categoria dell'utenza normale ad eccezione, ove esistano, delle utenze agricole. Anche per queste utenze normali sarà individuato il livello dei consumi di base o contrattuali e le fasce di consumi da considerare in eccedenza rispetto al livello di base o contrattuale. Per le utenze agricole sarà fatto un esame particolare tendente ad uniformare le situazioni in atto.
 - c) Dovranno essere abolite (se necessario con gradualità non superiore ad un anno) le tariffe di favore o gratuite anche se il destinatario è il comune.
 - d) Dall'esame della situazione economica delle imprese, sarà individuato lo sbilancio tra costi e ricavi in cifra assoluta, sulla base dell'esercizio 1973, con eventuale aggiornamento al 1° semestre 1974 solo nei casi in cui la situazione economica di alcune imprese abbia subito un notevole deterioramento.
 - e) La ristrutturazione tariffaria, con parziale riassetto economico, viene effettuata prendendo in considerazione un aumento complessivo di introiti non superiore al 70% dello sbilancio sopra indicato.
 - f) Con gli elementi e le indicazioni di cui ai punti precedenti, i comitati procederanno alla valutazione del nuovo sistema tariffario, unificato almeno nell'ambito di ogni comune, stabilendo anzitutto la "tariffa base unificata" che sarà riferita alla utenza normale di cui al precedente punto b). Il gettito di questa tariffa dovrebbe essere valutato in modo da realizzare l'aumento di introiti di cui al punto e).
 - g) Successivamente sarà stabilita la "tariffa agevolata" unificando le tariffe per usi domestici di cui al punto a) al livello medio di consumo degli usi essenziali.

Questa unificazione dovrà essere effettuata al livello economico delle tariffe attuali o con un aumento massimo dell'ordine del 10-20%, se l'ultimo adeguamento tariffario risale ad alcuni anni addietro.

- h) Per le fasce di consumo da considerare in eccedenza rispetto al consumo base o al quantitativo minimo contrattuale, saranno applicate maggiorazioni, da valutare caso per caso anche allo scopo di contenere gli sprechi, per tre fasce di maggior consumo: fino a una volta e mezza quello base o contrattuale, da una volta e mezza e due volte e oltre due volte. In linea di massima il gettito delle maggiorazioni per i consumi eccedenti potrebbe equilibrare il mancato aumento derivante dall'applicazione della "tariffa agevolata" di cui al punto g).
 - l) Per le tariffe per uso irriguo, ove esistano, sarà effettuato conteggio a parte e, in relazione alla situazione locale nonché all'epoca a cui risale l'ultimo aggiornamento, sarà stabilita una maggiorazione percentuale non superiore alla metà di quella adottata per la tariffa base unificata.
 - m) Per le utenze denominate "perpetue" o "in vendita" o "cessionari" disciplinate da antichi contratti si seguiranno le indicazioni di cui al punto 4) del provvedimento odierno numero 45/1974.
 - n) Per i noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento 14 aprile 1968 si adotteranno gli stessi criteri e misure di cui al punto 6) del richiamato provvedimento n. 45/1974.
- 2) Come norma transitoria e considerate le ragioni di estrema urgenza per il risanamento degli esercizi acquedottistici e per il contenimento degli sprechi, nei casi in cui imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica non possano rapidamente consentire l'unificazione tariffaria nei termini indicati al punto 1) i comitati provinciali dei prezzi possono applicare entro il limite del 70% dello sbilancio aziendale, l'aumento delle tariffe secondo i criteri di cui al provvedimento n. 1104 del 23 marzo 1965, e successive particolari deroghe, con un limite di aumento delle tariffe bloccate nel 1942 portato a 100 volte.
- 3) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al Presidente delegato del C.I.P di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

N3

Provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26

Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti CIP n. 45/1974 e 46/1974 (G.U 31 ottobre 1975, n. 290).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
IL PRESIDENTE DELEGATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.'

Visto il punto 10) del provvedimento CIP n 45/1974 ed il punto 3) del provvedimento CIP n. 46/1974 del 4 ottobre 1974;

Considerata la necessità di stabilire norme di esecuzione per la determinazione delle tariffe idriche nei vari comuni d'Italia;

Dispone:

1. La determinazione delle tariffe relative a forniture di acqua, per tutti gli usi, è di esclusiva competenza dei comitati provinciali prezzi e, per quanto concerne gli acquedotti interprovinciali, del C.I.P.

2. Per gli acquedotti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici, il C.I.P. o i comitati provinciali prezzi subentreranno nella competenza alla determinazione delle tariffe non appena la gestione della distribuzione dell'acqua per l'utenza sarà formalmente ceduta ad aziende distributrici.

La competenza del C.I.P. o dei comitati provinciali prezzi sussiste anche per i consorzi acquedottistici nel caso di vendita ad utenti non soci.

3. L'istruttoria delle pratiche di adeguamento tariffario con la nuova metodologia deve essere espletata direttamente dai comitati provinciali prezzi i quali si avvalgono, ove occorra, degli uffici tecnici del genio civile.

La ristrutturazione tariffaria deve armonizzare le denunciate ed accertate necessità del graduale ripianamento economico della gestione aziendale con l'esigenza di assicurare all'utenza una tariffa agevolata, limitata ai consumi essenziali.

In sede istruttoria, l'esame analitico delle voci inerenti le spese e i ricavi sarà eseguito sulla base del conto economico consuntivo dell'ultimo esercizio. Le spese di natura non ricorrente devono essere ripartite in più esercizi.

4. Le deliberazioni dei comitati provinciali prezzi, da adottare previo parere della commissione consultiva e previo assenso del C.I.P., divengono operanti dalla data della loro pubblicazione sul Foglio annunci legali e con l'osservanza delle norme fissate dal Ministero dell'industria e del commercio con circolare n. 117 del 18 luglio 1947, riguardanti la prevalenza dei consumi.

5. Per l'istruttoria concernente gli acquedotti interprovinciali, il C.I.P. può dare mandato al comitato provinciale prezzi ove l'azienda distributrice ha la propria sede amministrativa ad estendere gli accertamenti anche agli impianti idrici delle altre province servite dalla stessa azienda ed a formulare le proposte di ristrutturazione tariffaria.

6. Agli acquedotti destinati a prevalente uso irriguo, compresi quelli a pelo libero tuttora disciplinati dal provvedimento C.I.P. n. 171 dell'11 maggio 1949, è applicabile, nel caso di comprovate esigenze di bilancio, la norma transitoria di cui al provvedimento n. 46/1974.

7. Ai fini dell'estensione del principio della tariffa agevolata alle aziende subdistributrici, saranno determinati quantitativi minimi di acqua corrispondenti ai bisogni globali per soli usi domestici. La relativa tariffazione alle aziende subdistributrici può differire da quella praticata all'utenza diretta dell'acquedotto fornitore.

8. I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, devono essere fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base il quantitativo contrattualmente impegnato; laddove non esiste tale impegno contrattuale, sarà considerato consumo da fatturare a tariffa base il quantitativo corrispondente ad una volta e mezzo quello previsto per la tariffa agevolata; per i consumi che superano tali limiti saranno applicate le tariffe relative ai consumi di eccedenza.

Per le utenze non domestiche il quantitativo da fatturare a tariffa base sarà stabilito nei regolamenti aziendali.

Le aziende fornitrici, contestualmente all'applicazione della nuova metodologia, prevista dai provvedimenti n. 45 e n. 46/74, dovranno invitare le rispettive utenze, anche diverse da quelle domestiche, ad aggiornare i quantitativi contrattuali in atto in conformità delle presenti disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti di distribuzione aziendale.

In sede di aggiornamento, i depositi cauzionali, a suo tempo effettuati, restano invariati nei limiti dei quantitativi di acqua in atto contrattualmente impegnati o considerati come tali.

9. Il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà, nel caso di condomini serviti da unico contatore, essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.

10. La tariffa agevolata dovrà altresì essere estesa alle comunità che non esercitino attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro.

In tali casi l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale.

11. È fatto assoluto divieto alle aziende erogatrici di porre in riscossione i canoni per i minimi impegnati in anticipo di oltre un semestre rispetto alla scadenza del periodo al quale si riferiscono.

12. Alle utenze «a bocca tassata» o «a luce tarata» che richiederanno, nell'ambito delle zone e dei tempi che saranno predisposti dall'azienda distributrice entro un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento, la trasformazione a «contatore», le spese di trasformazione, fino all'apparecchio di misura aziendale compreso, saranno rateizzate senza alcuna maggiorazione e con addebito trimestrale non superiore al 70% dell'importo della bolletta afferente lo stesso periodo e relativa ai consumi impegnati.

Per tale periodo, alle utenze «a bocca tassata» o «a luce tarata» saranno praticati, per gli usi domestici, minimi garantiti di consumo o impegni minimi contrattuali in misura pari a quella praticata per gli stessi usi alla generalità delle utenze a contatore, salva ogni diversa richiesta da parte delle utenze interessate.

13. Nel caso di forniture particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzionato provvedimento.

14. Nei casi in cui il contatore o altro strumento di misura risulti di proprietà dell'utente, con manutenzione a suo carico, le relative quote fisse mensili previste al punto 6) del provvedimento n. 45/1974 dovranno essere ridotte del 50%. Le quote fisse mensili di cui sopra non possono, peraltro, essere autorizzate se non in sede di ristrutturazione tariffaria conseguente alla applicazione della nuova metodologia.

15. Ai fini della determinazione delle nuove tariffe di vendita dell'acqua per conseguire il recupero dell'esistente sbilancio fra costi e ricavi, viene indicato il seguente procedimento esemplificativo:

$$S = C - R \quad \text{ove: } S = \text{sbilancio; } C = \text{costi; } R = \text{ricavi}$$

$$S + R = Rn \quad \text{ove: } Rn = \text{nuovi ricavi;}$$

$$Rn = Ra + Rd \quad \text{ove:}$$

Ra = ricavi da realizzare con la vendita di acqua in applicazione delle nuove tariffe;

Rd = ricavi diversi derivanti dall'applicazione delle quote mensili di utenza prevista sub 6) del provvedimento CIP n. 45/1974 e con altre entrate diverse da quelle conseguite per vendita di acqua (allacciamento, contributi vari, interessi attivi, ecc.).

Determinati i valori di cui sopra, si procederà alla definizione delle nuove tariffe, tenendo conto che la «tariffa base», elemento fondamentale della ristrutturazione tariffaria, deve sostanzialmente risultare da:

$$Tb = \frac{Ra}{Mcav} = \frac{Rn - Rd}{Mcav} \quad \text{ove:}$$

Tb = Tariffa base;

Mc av = Metri cubi di acqua complessivamente venduti.

L'entità della tariffa agevolata per gli usi domestici sarà determinata in modo che i minori introiti corrispondenti a detta tariffa siano compensati dai maggiori introiti relativi ai consumi in eccedenza.

Per questi ultimi consumi saranno stabilite tre fasce tariffarie la cui entità dovrà penalizzare i consumi oltre il minimo garantito o il quantitativo contrattualmente impegnato. Se in dipendenza delle caratteristiche dell'acquedotto ovvero di particolari tipi di utilizzazione idrica non si ritenga necessario determinare le tre fasce di consumo eccedenti il minimo garantito o il quantitativo contrattualmente impegnato, sarà sufficiente fissare almeno una unica fascia di penalizzazione.

16. Le norme di cui ai punti precedenti sono applicabili anche alle ristrutturazioni tariffarie già intervenute a seguito del provvedimento CIP 46/1974. Le modifiche necessarie per l'adeguamento a tali norme devono intervenire quanto prima possibile e comunque entro e non oltre il corrente anno.

17. I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a comunicare alla segreteria del C.I.P l'elenco delle aziende acquedottistiche operanti nelle rispettive circoscrizioni, specificando i dati tecnici che le caratterizzano nonché i principali elementi di natura economica e le tariffe autorizzate.

Detti elenchi dovranno essere aggiornati ad ogni revisione tariffaria.

N4. METODO NORMALIZZATO PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE



Decreto 1/8/96

METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Allegato tecnico

Articolo 1 - Tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione.

La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni.

La tariffa di riferimento è così costituita:

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \cdot (1 + \Pi + K)$$

dove:

T_n è la tariffa all'anno corrente

C è la componente dei costi operativi

A è la componente del costo di ammortamento

R è la componente per la remunerazione del capitale investito

Π è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente

K è il "limite di prezzo"

Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6.

Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale (T_1) è effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (T_0) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Il metodo normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5.11.1994 n. 36.

Il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo.

Articolo 3 – Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il decreto legislativo 9.4.1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dell'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati.

3.1 – Costi operativi

Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:

- B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
- B 7 - Costi per servizi
- B 8 - Costi per godimento di beni di terzi
- B 9 - Costo del personale
- B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali.
- B 13 - Altri accantonamenti
- B 14 - Oneri diversi di gestione.

In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.

La componente modellata dei costi operativi è articolata nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di costo:

a) SERVIZIO ACQUE POTABILI

$$COAP = 1,1 \cdot (VE)^{0.67} \cdot (L)^{0.32} \cdot (IT)^{0.1} \cdot e^{\left(0.2 \frac{Utdm}{UtT}\right)} + EE + AA$$

dove:

- COAP = Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno)
- VE = Volume erogato (migliaia di m³/anno)
- L = lunghezza_rete (km)
- Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minimo
- UtT = Utenti totali
- EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)
- AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno)
- IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione

$$IT = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^N (V_i \times Cu_i) + Vnt \times 0.01}{\sum_{i=1}^N V_i + Vnt}$$

dove:

- V_i = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza
- Cu_i = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo.
- N = Numero impianti gestiti.
- Vnt = Volume non sottoposto a trattamento ed erogato

Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto i-esimo va individuato nella seguente tabella, in base al volume trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni.

Coefficienti di costo unitario

Tipo di trattamento	Classi delle dimensioni (milioni di litri/giorno)				
	<1	≥1 - <5	≥5 - <10	≥10 - <25	≥25
Da sorgente, da falda sotterranea					
Disinfezione	0.85	0.36	0.23	0.17	0.13
Trattamento A1(*)	1.28	0.97	0.84	0.76	0.71
Trattamento A2(*)	2.01	1.39	1.01	0.97	0.93
Trattamento A3(*)	4.02	2.78	2.01	1.95	1.87
Da lago artificiale naturale, da fiume	<5	≥5 - <25	≥25 - <50	≥50 - <100	≥100
Disinfezione	0.45	0.18	0.11	0.08	0.05
Trattamento A1(*)	2.45	1.33	1.00	0.83	0.61
Trattamento A2(*)	3.90	1.90	1.34	1.07	0.72
Trattamento A3(*)	4.83	2.35	1.66	1.33	0.90

(*) vedi classificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 luglio 1982, n.515

La fornitura d'acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all'ingrosso sono stabiliti dall'Ambito in base alla specifica delle fonti utilizzabili di cui alla lettera d) dell'articolo 4, e ai criteri per il calcolo della tariffa di riferimento.

b) SERVIZIO FOGNATURE

$$COFO = 0.15 - (Lf)^{0.4} \cdot (Ab)^{0.6} + EE$$

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno)

LL = Lunghezza rete fognaria (Km)

Ab = Abitanti serviti

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

e) SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

$$COTR = \sum_1^n a_i (Ct)^{\beta} \cdot A_i \cdot F_i$$

COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno)

Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)

n = Numero Impianti

a = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella)

β = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella)

A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Acque

F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Fanghi (da tabella)

Classi di Impianto	α	β
Grandi impianti: oltre 2000 Kg/giorno di COD	0,35	0,90
Medi impianti: fino a 2000 Kg/giorno di COD \cong 15.000 a.e.	0,40	0,95
Piccoli impianti: fino a 300 Kgl/giorno di COD \cong 2.500 c.e	0,45	1,00

LINEA ACQUE Tipologia di trattamento

	A
Solo sedimentazione primaria	0,42
Secondario massa sospesa	1
Secondario massa adesa	0,57

In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4

LINEA FANGHI Tipologia di trattamento

	F
Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto	1
Digestione anaerobica	1,35
Disidratazione senza digestione anaerobica	1,35
Digestione anaerobica con disidratazione	1,70
Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento	2,0
Disidratazione, essiccamento	1,75
Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento	2,1
Disidratazione, incenerimento	1,8

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fin a quando non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto.

3.2 – Ammortamenti e accantonamenti (A)

Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazione dei citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:

B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

I cespiti conferiti al soggetto gestore saranno determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 11, comma 3 della legge 36194. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come

risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali.

3.3 - Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t)

La misura della remunerazione sul capitale investito è data da:

$$\frac{\text{Reddito operativo}}{\text{Capitale investito}}$$

dove:

Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali).

Capitale investito = Immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell'azienda nell'ipotesi in cui l'azienda si dedichi alla sola gestione per la quale è costituita.

Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale.

Indicati con:

V_0 = Valore del capitale investito al tempo 0

V_1 = Valore del capitale investito al tempo 1

I_1 = Investimenti effettuati al tempo 1

A_1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1

t = tasso di ritorno sul capitale investito

R = remunerazione sul capitale investito

e quindi:

$$\text{Il Capitale investito al tempo 1} = V_0 + (I_1 - A_1) / 2 = (V_0 + V_1) / 2$$

$$\text{Reddito sul capitale investito al tempo 1} = [(V_0 + V_1) / 2] \cdot t = R$$

Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Il piano finanziario di cui all'articolo 11 della legge n. 36/94 deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito.

Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d'acqua, ciascun costo è diviso per la quantità di acqua erogata.

Articolo 4 – Applicazione del metodo tariffario

L'Ambito approva il piano finanziario e il modello gestionale di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36, nei quali, previa ricognizione delle opere esistenti, sono compresi:

- a) i livelli di qualità del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli obbligatori) ai quali deve essere commisurato la tariffa;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il ricorso eventuale all'acquisto da terzi;
- d) la individuazione delle aree di salvaguardia a tutela della qualità delle risorse da utilizzare;
- e) il modello gestionale e organizzativo;
- f) le risorse finanziarie necessarie;

In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per il primo esercizio annuale della istituzione del servizio idrico integrato, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 5 e la relativa articolazione tariffaria di cui al successivo articolo 7, sulla base delle seguenti prescrizioni:

1. la componente dei costi operativi è stabilita dal piano economico- finanziario di cui al 3° comma dell'articolo 11 della legge; qualora l'Ambito ritenga necessario adottare una quota tariffaria per i costi operativi superiore di oltre il 30% a quella prevista dalla formulazione dell'articolo 3.1 della presente normativa, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, può autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività.
2. le componenti dei costi di ammortamento A e della remunerazione del capitale investito R sono stabilite, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario.

La tariffa reale media calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo" stabilito dall'articolo successivo. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal "limite di prezzo".

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, ed è riferita al quantitativo di acqua potabile venduta. Al fatturato globale come sopra definito è aggiunto l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, nei valori massimi previsti dalle leggi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 36, per le quantità non applicate per la mancata effettuazione del servizio.

Nella determinazione del fatturato delle gestioni preesistenti, per il calcolo della relativa tariffa media ponderata, si deve fare riferimento all'esercizio annuale immediatamente precedente alla adozione del piano economico - finanziario per la nuova gestione. Per la determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da applicare all'esercizio iniziale, si farà ricorso all'applicazione del tasso programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra l'anno per il quale quest'ultima tariffa è stata calcolata e l'anno iniziale previsto per la nuova gestione.

Nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta.

Alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti sono aggiunte le voci, ove non già comprese nelle spese documentate, relative a:

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica;
 - costo dell'acqua acquistata da terzi;
 - canone di concessione del servizio idrico integrato;
- oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente;
i ratei dei mutui in essere.

La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di:

- disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualitativi del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Ambito;
- verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni;
- variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

Articolo 5 – Limite di prezzo "K"

La tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti:

- per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione del servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato:
 - per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: $K=25\%$
 - per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: $K= 7,5\%$
 - per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

Articolo 8 - Convenzione di gestione, verifiche e revisioni

Nella convenzione per l'affidamento della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi:

- a) la tariffa media come sopra determinata;
- b) l'articolazione tariffa diversificata all'interno dell'esercizio;
- c) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa dei fattore inflattivo che dei limite di prezzo "K" di incremento;
- d) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo;
- e) la fissazione dei coefficiente di riduzione del costo operativo;
- f) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all'art.4 e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonchè le penali a carico del gestore inadempiente;
- g) i rapporti economico-finanziari, nel caso di devoluzione gratuita o di riscatto, al termine della concessione, dei nuovi investimenti anticipati dal gestore;
- h) la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza. per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.

L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

- a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;
- b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
- c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6.

Articolo 9 – Obblighi del gestore

Per permettere l'applicazione dei metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione dei servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificato secondo il decreto legislativo n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

Il gestore deve inoltre comunicare all'organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto.
- b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti:
 - b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 - b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
 - b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);
 - b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;
 - b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 36 citata;
 - b6) i consumi elettrici annui;
 - b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta, b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236188 e legge n. 319176 e successive modificazioni e integrazioni);
 - b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- c) il conto economico come sopra definito;
- d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi. dei controllo di qualità dei prodotto;
- e) gli indici di liquidità;
- f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
 - f 1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
 - f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni

Articolo 10 - Comunicazioni al Comitato di vigilanza

L'organo titolare della funzione provvede a comunicare alla Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- l) i programmi degli investimenti secondo l'art.11, comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilità e la congruità in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (ari. 22, comma 2, lett. f), della legge n. 3611994);

- 2) le convenzioni adottate;
- 3) gli affidamenti della gestione;
- 4) le tariffe praticate nel territorio dell'Ambito.

L'organo titolare della funzione provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le disposizioni che il Comitato provvede ad emanare in proposito.

Articolo 11 - Variazione del metodo

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali modifiche al metodo normalizzato, per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale.

In sede di prima applicazione, il Comitato:

- entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, propone la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito al Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati in materia dal CIPE;
- entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali variazioni al metodo normalizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestioni istituite ai sensi della legge n. 36/94 nonché sulla base dell'esperienza risultante dalla prima applicazione del presente metodo;

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione del presente decreto e, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, applica le disposizioni contenute nell'art.22 della legge n. 36/94.

In considerazione della necessità di assicurare il conseguimento nel tempo di adeguati livelli di produttività e qualità del servizio idrico integrato, non solo in termini di efficienza economico-finanziaria e funzionalità del servizio, ma altresì per quanto attiene alle finalità di miglioramento delle condizioni di tutela ambientale, il presente metodo normalizzato viene rivisto sulla base del recepimento - da operarsi entro sei mesi - della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL "METODO"

a) In generale

- Capitale investito: Il capitale preso a base della tariffa è limitato al capitale investito nei beni strumentali per l'esercizio delle attività. I beni strumentali sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto dei fondi di ammortamento, così come rappresentate nello stato patrimoniale di cui all'art.2424 c.c..

b) Per il servizio di acqua potabile

- Rete: l'insieme di condutture di adduzione e distribuzione, adibite al pubblico servizio di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di approvvigionamento al punto di derivazione della fornitura dell'utenza, situata in sede pubblica o privata, con esclusione delle condutture di presa o di allacciamento o di derivazione.
- Volume erogato: la quantità di acqua potabile consegnata all'utente, valutato in base a misura "O a forfait, secondo le disposizioni del regolamento di distribuzione.
- Utente: ogni titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico. con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico.
- Utente domestico con contatore del diametro minimo: titolare di contratto per utente, ma con somministrazione misurata con contatore avente il diametro più piccolo tra quelli in uso presso l'esercizio in questione, sia al servizio di una sola che di più di una unità immobiliare, con esclusione delle somministrazioni con misura diverso di quella a contatore.
- Volume trattato dall'impianto: la quantità di acqua, misurata in migliaia di metri cubi all'anno che esce dall'impianto (di trattamento) di potabilizzazione.
- Impianto (di trattamento) di potabilizzazione: l'impianto, o stazione, o centrale, costituito da uno o più interventi o stadi di trattamento, attraverso il quale l'acqua greggia acquista le caratteristiche di potabilità.

c) Per il servizio di fognatura:

- Rete fognaria: l'insieme delle condutture, a gravità o in pressione, per il trasporto delle acque reflue urbane, sia con sistema separato che misto per il trasporto delle acque di pioggia, con esclusione dei tratti di allacciamento dalle proprietà o dalle caditoie stradali.

d) Per il servizio di trattamento reflui:

- Carico inquinante trattato: la quantità di sostanza organica contenuta nell'acqua reflua affluente all'impianto espressa in Domanda Chimica di Ossigeno (COD) misurata in kg/giorno:
- Domanda chimica di Ossigeno (COD): la quantità consumata per l'ossidazione della sostanza organica mediante bicromato di potassio, secondo il metodo ufficialmente in vigore;

- Sedimentazione primaria: il trattamento meccanico - fisico del liquame, per l'eliminazione di tutto o di parte del contenuto di solidi sospesi;
- Secondario a massa sospesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti in fase dispersa nel liquido con idonei dispositivi di mescolamento del fango attivo;
- Secondario a massa adesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti a contatto di un supporto fino ad elevata superficie specifica, attraverso il quale viene fatto passare il liquido da trattare;
- Ispessimento: il trattamento per la concentrazione del fango di supero;
- Essiccazione in letto: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero mediante evaporazione naturale;
- Essiccamento: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero, mediante contatto con *aria*;
- Digestione aerobica: il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in presenza di *aria*;
- Digestione anaerobica: il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in assenza di *aria*;
- Disidratazione: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango, mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua contenuta;
- Incenerimento: combustione del fango di supero in impianti di termodistruzione;